



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 20 luglio 2011 - n. IX/2009

Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmato (l.r. 34/78, art. 49, co. 7) con prelievo dai fondi relativi a risorse vincolate, di cui alla d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 – 4° provvedimento 3

Deliberazione Giunta regionale 20 luglio 2011 - n. IX/2010

Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmato (l.r. 34/78, art. 49, co. 7) con prelievo dal fondo per le risorse svincolate, di cui alla d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 – 5° provvedimento 6

Deliberazione Giunta regionale 20 luglio 2011 - n. IX/2011

Promozione dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione dell'area ex Neca e alla realizzazione di servizi connessi nel Comune di Pavia 8

Deliberazione Giunta regionale 20 luglio 2011 - n. IX/2012

Promozione dell'accordo di programma per la realizzazione di infrastrutture per la pratica di sport invernali al coperto finalizzate al rilancio dell'offerta turistica ed alla tenuta occupazionale dell'Altopiano di Selvino (BG) 9

Deliberazione Giunta regionale 20 luglio 2011 - n. IX/2017

Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Eccezionali grandinate e piogge intense persistenti dal 31 maggio al 10 giugno 2011» nella Provincia di Pavia. Proposta al Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche 10

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 15 luglio 2011 - n. 6558

Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2011 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - Dodicesimo provvedimento 13

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 18 luglio 2011 - n. 6603

D.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in asili nido e micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009». Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micronido. Progetto: «Edificazione di un nuovo corpo di fabbrica per ampliamento dell'asilo nido finalizzato all'aumento della capacità ricettiva» in Verdello (BG). Ente: Scuola dell'infanzia Paolo VI e Asilo nido «Arcobaleno» di Verdello (BG). Assegnazione contributo e contestuale rideterminazione 18

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 15 luglio 2011 - n. 6530

Definizione dell'anno di entrata in produzione e delle rese unitarie dei vigneti a DO nei primi anni di impianto ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d.m. 16 dicembre 2010 19

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto direttore generale 19 luglio 2011 - n. 6630

Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo 20

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto dirigente unità organizzativa 19 luglio 2011 - n. 6642

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale (V.A.S.) del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) e definizione delle modalità di informazione e comunicazione 69

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 luglio 2011 - n. IX/2009

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78, art. 49, co. 7) con prelievo dai fondi relativi a risorse vincolate, di cui alla d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 - 4° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Visto l'art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le economie di stanziamento generate al termine dell'esercizio sui capitoli di spesa a destinazione vincolata vengono reiscritte alla competenza immediatamente successiva e allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzate sulla gestione dei residui passivi;

Visto la d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad istituire i seguenti capitoli di spesa:

- alla funzione obiettivo 7.4 'Fondi', upb 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» il capitolo 7481 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese correnti»;
- alla funzione obiettivo 7.4 'Fondi', upb 7.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento, il capitolo 7482 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese in conto capitale»;

Visto che la u.o. Programmazione e Gestione Finanziaria, ha provveduto con propri decreti nn. 4692 del 5 maggio 2010 e 928 del 3 febbraio 2011 alle reiscrizioni, di cui alla suddetta dgr, sui due fondi sopra citati 7.4.0.2.210 capitolo 7481 e 7.4.0.3.211 capitolo 7482 che presentano a tutt'oggi la necessaria disponibilità;

Valutato, da parte della Direzione Centrale, Programmazione Integrata u.o. Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità delle richieste pervenute, sia sotto il profilo quantitativo che di merito dalle Direzioni Generali di seguito riportate:

- Direzione Centrale Programmazione Integrata
- Direzione Generale Ambiente, Energia E Reti
- Direzione Generale Casa
- Direzione Generale Territorio E Urbanistica;

Vista la l.r. 28/2010 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico';

Vista la d.g.r. n. IX/1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 e successivi;

Verificato altresì da parte del Direttore della Funzione Specialistica u.o. Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prelevare dai fondi upb 4.3.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» al capitolo 7481 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese correnti» e upb 4.3.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» al capitolo 7482 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese in conto capitale», apportando al bilancio 2011 e pluriennale 2011/2013 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI**3.2.0.2.146 Risorse idriche**

007233 SPESE PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 428.594,96	€ 428.594,96	€ 0,00		€ 0,00	

3.2.0.3.149 Risorse idriche

006694 CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 757.349,33	€ 757.349,33	€ 0,00		€ 0,00	

007047 CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 242.928,54	€ 242.928,54	€ 0,00		€ 0,00	

DIREZIONE GENERALE CASA**2.1.0.2.394 Sostegno alle famiglie**

005089 FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER L' ACCESSO ALLA PRIMA CASA - FINANZIAMENTO STATALE

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

2.1.0.3.393 Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente

006758 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA**3.2.0.2.109 Pianificazione territoriale e difesa suolo**

003857 CONTRIBUTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 52.746,15	€ 52.746,15	€ 0,00		€ 0,00	

3.2.0.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo

003407 CONTRIBUTI STATALI PER I PROGETTI DI RISISTEMAZIONE E DI DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.355.000,00	€ 1.355.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

003530 CONTRIBUTI STATALI PER GLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE E RIASETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA PREVISTI NELLO STRALCIO DI SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 12.768.347,04	€ 12.768.347,04	€ 0,00		€ 0,00	

005148 ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

006458 INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE, PER LA PULIZIA E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA E PER LA STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI ED OPERE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2002

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO PER ALTRE SPESE CORRENTI

4.3.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

007481 FONDO PER LA REISCRIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE PER SPESE CORRENTI

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- € 631.341,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO

4.3.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

007482 FONDO PER LA REISCRIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- € 18.033.624,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO DI RISERVA DI CASSA

4.3.0.1.301 Fondo di riserva di cassa

000736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00	- € 18.664.966,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

**D.g.r. 20 luglio 2011 - n. IX/2010
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78, art. 49, co. 7) con prelievo dal fondo per le risorse svincolate, di cui alla d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 - 5° provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti l'articolo 77-ter comma 11 del d.l. 112/2008 convertito in legge convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 e l'articolo 7 quater commi 7 e 8 del d.l. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla l. 33/2009 che conferiscono alla Regione la possibilità di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al Patto di stabilità interno;

Visto l'articolo 4 della l.r. 23/2009 che inserisce nell'ordinamento regionale la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale e provvede ad istituire nel bilancio regionale un fondo per spese di investimento la cui dotazione finanziaria verrà costituita attraverso la reiscrizione, secondo le procedure dell'art. 50 della l.r. 34/78, delle somme resesi disponibili ai sensi dell'art. 7, comma 8 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», convertito in legge dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 10 febbraio 2009 n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi);

Visto l'articolo 1 comma 10 della l.r. 31/2009 «Legge finanziaria 2010» che definisce le modalità di utilizzo del fondo sopra citato;

Vista la d.g.r. n. 10586 del 19 novembre 2009 che provvede a dare applicazione per l'anno 2009 al Patto di Stabilità Territoriale facendo proprio l'Accordo per la realizzazione del Patto siglato con ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde in data 11 novembre 2009;

Vista la d.g.r. n. 11210 del 10 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad istituire alla funzione obiettivo 7.4 «Fondi», upb 7.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento», il capitolo di spesa 7483 «Fondo per le risorse svincolate in applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009» e si sono individuate le risorse svincolate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 quater comma 8 del d.l. 5/2009;

Visto che la UO Programmazione e Gestione Finanziaria, struttura Ragioneria e Bilancio ha provveduto con proprio decreto n. 4493 del 28 aprile 2010 ad effettuare le reiscrizione sul fondo sopra citato 7.4.0.3.211 cap 7483 che presenta a tutt'oggi la necessaria disponibilità;

Atteso che la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, con lettera prot.T1.2011.0005167 del 1 marzo 2011, ha avanzato richiesta di prelievo di parte delle risorse affluite al capitolo 7483, come da Allegato A, al fine di adempiere alle obbligazioni giuridiche sottostanti;

Valutato, da parte della Direzione Centrale, Programmazione Integrata UO Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità delle richieste pervenute, sia sotto il profilo quantitativo che di merito;

Vista la l.r. 28/2010 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. IX/1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 e successivi;

Verificato altresì da parte del Direttore della Funzione Specialistica UO Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prelevare dal fondo upb 7.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» capitolo 7483 «Fondo per le risorse svincolate in applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009», apportando al bilancio 2011 e pluriennale 2011/2013 e al documento tecnico di accompagnamento, sulla base delle motivazioni in premessa, le variazioni indicate nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art.40, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI**3.2.0.3.149 Risorse idriche**

007047 CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 15.738,88	€ 15.738,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO**4.3.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento**

007483 FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE IN APPLICAZIONE DELL'ART.4, COMMA 5, DELLA L.R. 23/2009

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- € 15.738,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO DI RISERVA DI CASSA**4.3.0.1.301 Fondo di riserva di cassa**

000736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00	- € 15.738,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

**D.g.r. 20 luglio 2011 - n. IX/2011
Promozione dell'accordo di programma finalizzato alla
riqualificazione dell'area ex Neca e alla realizzazione di servizi
connessi nel Comune di Pavia**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il 20 aprile 2011 il Sindaco di Pavia ha chiesto al Presidente della Regione di farsi promotore, in considerazione della rilevanza regionale degli interventi proposti, di un Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area ex Neca e alla realizzazione di servizi connessi in comune di Pavia, per la quale il Comune di Pavia ha già provveduto ad acquisire l'interesse della Fondazione Banca del Monte di Lombardia;
- nella richiesta di promozione dell'Accordo di Programma il Comune di Pavia evidenzia la necessità di modificare le previsioni urbanistiche attuali per l'area in oggetto;

Dato atto che:

- l'obiettivo dell'intervento è principalmente quello di riqualificare un'area industriale dismessa di vitale importanza per la città, di proprietà dell'Impresa strumentale ISAN srl, detenuta al 100% della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e, in misura minore, altre aree di proprietà comunale da destinare a funzioni di housing sociale;
- gli interventi riguarderanno, a partire dal completamento del recupero ambientale in corso, la realizzazione di aree verdi, di percorsi ciclopedonali e di nuova viabilità di interesse cittadino, di strutture culturali e turistico - ricettive e di un mix funzionale di nuova edilizia convenzionata e libera;

Ritenuto che il progetto proposto è coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in quanto finalizzato a:

- favorire un governo delle trasformazioni urbane orientato all'utilizzo razionale del suolo, dando priorità al recupero e al riutilizzo delle aree dismesse, restaurando e riqualificando, ove possibile, il patrimonio storico-architettonico presente, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica;
- favorire la promozione del welfare abitativo attraverso interventi di housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo dei segmenti sociali più deboli e fragili;
- favorire l'attuazione di interventi di rilevante interesse culturale in grado di agire come elementi di qualificazione urbana e sociale ed essere motori di un interscambio culturale in ambito europeo ed internazionale;

Accertato che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono il Comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha manifestato la volontà di aderirvi;

Considerato che in data 20 giugno 2011 si è insediato il Comitato per l'Accordo, composto dai rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Pavia e Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che si avvarrà di una Segreteria Tecnica, dagli stessi appositamente designata;

Considerato che l'Accordo di Programma costituisce variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Pavia, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003 e che la promozione dell'Accordo di Programma rientra nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS;

Constato altresì che, relativamente alla VAS, vanno applicate le disposizioni contenute nel «Modello metodologico, procedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS) Accordo di Programma promosso dalla Regione - (Allegato 11)», approvato dalla Giunta regionale con proprio atto in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 «Determinazioni della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS» e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto:

- di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS relativo alle varianti dello strumento urbanistico del Comune di Pavia;
- di individuare, ai fini dell'espletamento della procedura di VAS:
 - quale Autorità procedente, la D.G. Presidenza - Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia;
 - quale Autorità competente, la D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

Ritenuto di:

- dare informazione al pubblico dell'avvio del procedimento di VAS mediante la pubblicazione del presente avviso sul

BURL della Regione Lombardia, sui siti della Regione Lombardia e del Comune di Pavia;

- avviare, altresì, la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, e prevedere opportune modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Ritenuto opportuno fissare nel 31 maggio 2012 il termine entro il quale definire l'Accordo di Programma;

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di promuovere, per le motivazioni in premessa, l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area ex Neca e alla realizzazione di servizi connessi nel comune di Pavia ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

2. di dare atto che l'Accordo di Programma di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, variante urbanistica del PRG del Comune di Pavia;

3. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

- Regione Lombardia
- Comune di Pavia

con l'adesione della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61;

4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al punto 3), che si avvarranno di una Segreteria Tecnica, che sarà appositamente designata;

5. di dare atto, sin d'ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri enti e soggetti pubblici o privati interessati;

6. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa alle varianti al vigente PRG del Comune di Pavia, individuando:

- quale Autorità procedente, la D.G. Presidenza - Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia;
- quale Autorità competente, la DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

7. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare, al fine dell'espletamento della procedura VAS:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

8. di stabilire che la definizione dell'Accordo di programma sia completata entro il 31 maggio 2012;

9. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

11. di pubblicare la presente deliberazione, oltre che sul portale www.regione.lombardia.it, sul sito web regionale <http://cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>, sui siti delle Direzioni Generali della Regione Lombardia coinvolte nell'accordo e sul sito del Comune di Pavia.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 20 luglio 2011 - n. IX/2012
Promozione dell'accordo di programma per la realizzazione di infrastrutture per la pratica di sport invernali al coperto finalizzate al rilancio dell'offerta turistica ed alla tenuta occupazionale dell'Altopiano di Selvino (BG)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Considerato che:

- con nota del 24 maggio 2011, la Società Neveland srl e per essa il suo legale rappresentante, sig. Willy Nardelli, ha avanzato richiesta al Comune di Selvino, di promozione di strumenti di programmazione negoziata regionale per la realizzazione nel Comune di Selvino, della prima infrastruttura in Italia destinata alla pratica di sport invernali al coperto;
- con deliberazione della Giunta, n. 38 del 24 maggio 2011 il Comune di Selvino ha formalmente preso atto della richiesta della Società Neveland srl, di promozione di un atto di programmazione negoziata e ha richiesto a Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma;
- con nota del 25 maggio 2011, il Comune di Selvino, ha avanzato richiesta a Regione Lombardia, per la promozione di un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003;

Considerato che la proposta in oggetto presenta caratteristiche di interesse pubblico dovute:

1. alla valenza di progetto «Unico» in Italia, in quanto consente lo svolgimento di pratiche sportive invernali tutto l'anno, anche attraverso la promozione di pratiche sportive professionistiche ed amatoriali;
2. al ruolo di volano per il rilancio dell'attrattività turistica non solo del Comune di Selvino ma di tutta la Valle Seriana;
3. alla creazione di nuovi posti di lavoro che garantiscano la tenuta economica del territorio;

Considerato che la proposta in oggetto è coerente con il Programma Regionale di sviluppo che prevede la promozione di progetti strategici individuati per la valorizzazione dei comprensori sciistici;

Preso atto che, nella riunione del Comitato per l'Accordo del 22 giugno 2011, tra i soggetti coinvolti (Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Selvino, Società Neveland s.r.l.), viste le motivazioni sopra esposte, è stato concordato che la Regione Lombardia promuova un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la pratica di sport invernali al coperto finalizzate al rilancio dell'offerta turistica ed alla tenuta occupazionale dell'Altopiano di Selvino (BG);

Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Selvino;

Con l'adesione di: Soc. NEVELAND S.R.L.;

Constatato che la promozione dell'accordo di programma per la realizzazione di infrastrutture per la pratica di sport invernali al coperto, comportante modifiche di destinazione urbanistiche delle aree, rientra nell'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale - VAS;

Constatato altresì che pertanto, relativamente alla VAS, vanno applicate le disposizioni contenute nel «Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE - (allegato 11)» approvato dalla Giunta Regionale con proprio atto in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS» e ss mm ii;

Ritenuto pertanto opportuno:

- avviare il procedimento di valutazione ambientale Strategica VAS relativo all'Accordo di programma;
- individuare quale Autorità procedente, ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la STER di Bergamo;

- individuare quale Autorità competente per la VAS la DG Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia;

Ritenuto di dare informazione al pubblico dell'avvio del procedimento di VAS mediante la pubblicazione del presente avviso sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia, www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS;

Ritenuto altresì opportuno avviare la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati, e prevedere opportune modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione delle informazioni;

Ritenuto che l'Accordo di Programma sia definito entro 31 luglio 2012;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione di infrastrutture per la pratica di sport invernali al coperto, finalizzate al rilancio dell'offerta turistica ed alla tenuta occupazionale dell'altopiano di Selvino (BG);
2. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto di cui al precedente punto 1, i seguenti Enti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Selvino;

Con l'adesione di: Soc. NEVELAND S.R.L.;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);

4. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
- i settori del pubblico (associazioni, organizzazioni e gruppi presenti sul territorio) interessati all'iter decisionale da coinvolgere, definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

5. di stabilire, altresì, che:

- l'Accordo di Programma sia definito entro 31 luglio 2012;
- la presente deliberazione venga trasmessa in copia al Consiglio Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;
- la presente deliberazione, ai fini di dare informazione al pubblico dell'avvio del procedimento di VAS, venga pubblicata oltre che sul BURL anche sul sito della Regione Lombardia, www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

D.g.r. 20 luglio 2011 - n. IX/2017
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito delle «Eccezionali grandinate e piogge intense persistenti dal 31 maggio al 10 giugno 2011» nella Provincia di Pavia. Proposta al Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le modifiche apportate con d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che attribuisce allo Stato i compiti relativi alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle Regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui al sopra citato decreto legislativo 102/2004;

Dato atto che il Dirigente competente riferisce che la relazione tecnica inviata dal Settore Agricoltura della provincia di Pavia, prot. n. 47040 del 7 luglio 2011, pervenuta l'11 luglio 2011 e acquisita agli atti della Unità Organizzativa «Multifunzionalità e sostenibilità del territorio», prot. n. M1. 2011.9694 è attinente gli accertamenti dei danni causati dall'evento «*grandine e piogge intense persistenti dal 30 maggio al 10 giugno 2011*» in provincia di Pavia, che ha arrecato danni alle *strutture agricole* e alle *infrastrutture connesse all'attività agricola* nei seguenti 14 comuni: 1) CANEVINO, 2) CIGOGNOLA, 3) GOLFERENZO, 4) LIRIO, 5) MONTALTO PAVESE, 6) MONTECALVO VERSIGGIA, 7) MONTÙ BECCARIA, 8) PIETRA DE' GIORGI, 9) ROCCA DE' GIORGI, 10) ROVESCALA, 11) RUINO, 12) SANTA MARIA DELLA VERSA, 13) VALVERDE, 14) VOLPARA;

Vagliata, dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente, la sopra citata relazione, e ritenuto che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero competente del Decreto di dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionalità dell'evento calamitoso sopra citato;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Unità Organizzativa Multifunzionalità e sostenibilità del territorio di poter procedere:

- alla individuazione dei territori danneggiati ed alla specificazione delle provvidenze concedibili, così come indicato nella relazione (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento «*grandine e piogge intense persistenti dal 30 maggio al 10 giugno 2011*» in provincia di Pavia, da inoltrare al Ministero competente, ai sensi del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1;

Considerato che in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1 le Regioni competenti attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di delimitare la zona territoriale della provincia di Pavia in cui possono essere applicate le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s. m. all'art. 5, comma 3 e art. 5, comma 6, rispettivamente per i danni alle strutture agricole e infrastrutture connesse all'attività agricola comprendendo, in conformità a quanto risulta dalla relazione, allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti 14 comuni della provincia di Pavia: 1) CANEVINO, 2) CIGOGNOLA, 3) GOLFERENZO, 4) LIRIO, 5) MONTALTO PAVESE, 6) MONTECALVO VERSIGGIA, 7) MONTÙ BECCARIA, 8) PIETRA DE' GIORGI, 9) ROCCA DE' GIORGI, 10) ROVESCALA, 11) RUINO, 12) SANTA MARIA DELLA VERSA, 13) VALVERDE, 14) VOLPARA;

2) di inoltrare al Ministero competente la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento *grandine e piogge intense persistenti dal 30 maggio al 10 giugno 2011*» in provincia di Pavia in quanto si ritiene che ricorrano condizioni obiettive di danno tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Relazione tecnica inerente all'evento calamitoso:

«Grandine e piogge intense persistenti dal 30 maggio al 10 giugno 2011 in provincia di Pavia»

(D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni con d.lgs n. 82/2008)

Nel periodo compreso fra il 30 maggio ed il 10 giugno 2011 sul territorio della Provincia di Pavia, in particolare in un'area dell'Oltrepò Pavese, si sono manifestate violente grandinate unite a episodi di piogge intense e persistenti che hanno provocato ingenti danni al comparto agricolo.

Gli accertamenti espletati con la collaborazione del Settore Agricoltura della Provincia di Pavia, hanno prodotto le seguenti risultanze:

NATURA DELL'EVENTO

L'andamento meteorologico della primavera 2011 è stato caratterizzato dall'alternarsi di piogge abbondanti nella prima metà di marzo, seguito, quindi, da un periodo di oltre due mesi di totale assenza di precipitazioni ed infine, da una successiva decade marcata da precipitazioni abbondanti a carattere di rovesci temporaleschi ed eventi grandinigeni

I primi dieci giorni di giugno 2011 sono stati infatti caratterizzati da abbondanti e persistenti precipitazioni su tutta la provincia di Pavia, superando gli 80/100 mm di precipitazioni totali.

In alcune località dell'Oltrepò Pavese tali precipitazioni hanno assunto carattere alluvionale e si sono manifestate sottoforma di rovesci temporaleschi e imponenti grandinate che nel complesso hanno fatto registrare precipitazioni totali settimanali notevolmente elevate.

Nel comune di Canevino, la Rete Meteo CO.PRO.VI. ha rilevato **169,2 mm** di pioggia, nell'arco della settimana dal 31 maggio 2011 al 6 giugno 2011, mentre il Bollettino Agrometeorologico della Lombardia indica, sempre a Canevino, **127,6 mm** di pioggia fra la settimana dal 30 maggio 2011 al 5 giugno 2011.

Significative precipitazioni si sono registrate anche nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8.

Tali rovesci temporaleschi, associati all'imponente grandinata, hanno determinato la saturazione piuttosto repentina dei terreni, esaurendo la loro capacità di ritenuta idrica sino ad evidenziare diffusi ruscellamenti e ristagni superficiali.

NATURA DEL DANNO

Nel citato arco temporale tutto il territorio della provincia di Pavia è stato interessato da abbondanti e persistenti piogge che, in alcune località dell'Oltrepò Pavese, hanno assunto carattere di imponenti grandinate nella giornata del 5 giugno, provocando danni alla produzione viticola per una percentuale compresa tra l'80% e il 100%, nei territori dei comuni di Santa Maria della Versa, Golferenzo, Volpara, Canevino, Ruino.

I fenomeni meteorologici descritti caratterizzati da precipitazioni abbondanti ed impetuose, hanno trovato un terreno particolarmente secco e non ricettivo causando quindi colate di fango e ruscellamenti, ingrossamento dei canali di scolo delle acque superficiali con erosione delle sponde, straripamento e ruscellamento degli stessi sulle colture e sulle strade rurali con asportazione della massicciata.

Il territorio maggiormente interessato è quello della Valle Versa e Valle Scuropasso caratterizzato dalla coltivazione intensiva di pregiati vitigni.

AREA COLPITA

Dalle segnalazioni pervenute nonché dai sopralluoghi effettuati, è stato accertato che i territori agricoli colpiti, sono quelli ricadenti nei **14** comuni di: **1)Canevino, 2)Cigognola, 3)Golferenzo, 4)Lirio, 5)Montalto Pavese, 6)Montecalvo Versiggia, 7)Montù Beccaria, 8)Pietra De' Giorgi, 9)Rocca Dè Giorgi, 10)Rovescaia, 11)Ruino, 12)Santa Maria Della Versa, 13)Valverde, 14)Volpara**, per una superficie territoriale interessata pari a 153,35 kmq circa ed una superficie agricola utilizzata (SAU) di 6.000 ettari.

ENTITÀ DEI DANNI

a) Danni alle infrastrutture – (d.lgs. 102/04 - art. 5 comma 6)

Numerosi tratti di strade al servizio dei fondi agricoli risultano impraticabili anche ai normali mezzi agricoli o addirittura interrotte dalle frane. I canali di scolo delle acque superficiali hanno subito ingenti danni causati dall'ostruzione degli stessi dovuta al deposito di detriti e/o vegetazione portati dalla forza dell'acqua.

L'impraticabilità delle strade interpoderali hanno reso inaccessibili i vigneti per eseguire i necessari tempestivi trattamenti di difesa.

A seguito degli accertamenti sulle località sinistrate e dalle schede di segnalazione preliminari dei danni, presentate dai Comuni, il danno alle infrastrutture agricole, **intese come canali di scolo acque superficiali e strade interpoderali**, viene stimato pari **€. 14.300.000,00** tenendo conto degli attuali prezzi di costruzione.

b) Danni alle strutture – (d.lgs. 102/04 - art. 5 comma 3)

Dai sopralluoghi effettuati e dalle numerose segnalazioni pervenute al Settore Agricoltura della Provincia di Pavia è emerso che i fenomeni meteorologici di cui trattasi hanno causato nella zona interessata ingenti danni agli impianti arborei* (vigneti), molti dei quali risultano non essere più recuperabili se non con radicali interventi di espianto e successivo reimpianto.

In oltre appare opportuno evidenziare che i vigneti colpiti dalle violente grandinate hanno subito un danneggiamento dei tralci, e quindi delle future gemme a fiore: **ne consegue un ulteriore danno economico dovuto alla riduzione produttiva anche per la futura annata agraria.**

* **NOTA (sui danni agli impianti arborei)**

Benché il Piano assicurativo nazionale per l'anno 2010, (prorogato e integrato dal D.M. n. 5.206 del 04 marzo 2011), individui, tra le tipologie strutturali ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, gli impianti di produzione arborea ed arbustiva, la scrivente Unità Organizzativa Regionale ha accertato **la totale assenza di una offerta assicurativa per la copertura del rischio «danno da grandine agli impianti arborei ed arbustivi»** nell'intero ambito provinciale di Pavia.

Tale condizione, debitamente documentata, **non ha consentito**, agli imprenditori agricoli, la stipula di adeguati contratti assicurativi a copertura delle descritte tipologie di danni strutturali.

Per la motivazione sopra esposta si ritiene lecito proporre al Mi.PAAF un intervento compensativo per danni da grandine agli impianti arborei ed arbustivi anche alla luce dell'art. 5 comma 4 D.M. n. 5.206 del 04 marzo 2011, che disciplina le deroghe in materia di interventi compensativi.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

Per quanto riguarda i fenomeni di erosione, ruscellamento e colate di fango sarà necessario intervenire con asportazione dei detriti, rimodellamento e ripristino delle superfici coltivabili.

In base alle segnalazioni pervenute, nonché alle stime effettuate in loco viene calcolato un danno alle strutture agricole di € **12.000.000,00**, pari al **49,00%** calcolato sulla PLV media ordinaria del triennio precedente di circa € **24.284.810,00**.

PROVVIDENZE RICHIESTE

Alla luce di quanto emerso, **si ritiene che sussistano i presupposti** per chiedere che vengano applicate le misure volte al ripristino delle:

- a) **infrastrutture** connesse all'attività agricola, di cui al d.lgs. 102/04 - art. 5 comma 6, nei comuni di: **1)Canevino, 2)CIGNOLA, 3)GOLFERENZO, 4)LIRIO, 5)MONTALTO PAVESE, 6)MONTECALVO VERSIGGIA, 7)MONTÙ BECCARIA, 8)PIETRA DE' GIORGI, 9)ROCCA DÈ GIORGI, 10)ROVESCALA, 11)RUINO, 12)SANTA MARIA DELLA VERSA, 13)VALVERDE, 14)VOLPARA. Per € 14.300.000,00;**
- b) **Strutture**, di cui al d.lgs. 102/04 - art. 5 comma 3, nei comuni di: 1)CANEVINO, 2)GOLFERENZO, 3)LIRIO, 4)MONTALTO PAVESE, 5)MONTECALVO VERSIGGIA, 6)MONTÙ BECCARIA, 7)PIETRA DE' GIORGI, 8)ROCCA DÈ GIORGI, 9)RUINO, 10)SANTA MARIA DELLA VERSA, 11)VOLPARA, **per € 12.000.000,00.**

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

D.d.u.o. 15 luglio 2011 - n. 6558

Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2011 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - Dodicesimo provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la l.r. n. 22 del 22 dicembre 2010, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2012-2013;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 15 luglio 2011 è di € 147.030.274,48;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 10.388.977,99 dall'UPB 4.3.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2011 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 10.388.977,99;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta

— • —

**U.P.B. 1.2.0.2.420 Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Amministrazione lombarda**
Capitolo 006712 Vincolate Correnti operative

COFINANZIAMENTO STATALE PER LE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI
CONSUMATORI, IN PARTICOLARE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
MIRATI ALL'INFORMAZIONE A FAVORE DEI CONSUMATORI ED UTENTI

	Euro
Assestato	1.076.791,59
Cassa attuale	791.373,31
Residui al 01/01/11	73.722,33
Fabbisogno di cassa	152.573,20

U.P.B. 1.2.0.3.56 Valorizzazione del patrimonio culturale
Capitolo 006549 Autonome Capitale

CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
ARREDO DEGLI SPAZI, EDIFICI E SERVIZI URBANI

	Euro
Assestato	1.000.000,00
Cassa attuale	1.286.388,15
Residui al 01/01/11	3.897.513,50
Fabbisogno di cassa	968.322,60

U.P.B. 2.1.0.2.97 Tutela delle fragilità: anziani e disabili
Capitolo 004239 Autonome Correnti operative

CONTRIBUTI PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA A FAVORE DI
TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA A, B, O C SPECIALI

	Euro
Assestato	200.000,00
Cassa attuale	180.000,00
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	20.000,00

U.P.B. 2.1.0.3.322 Cooperazione internazionale allo sviluppo
Capitolo 005752 Autonome Capitale

FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

	Euro
Assestato	425.974,00
Cassa attuale	578.908,20
Residui al 01/01/11	586.777,00
Fabbisogno di cassa	170.000,00

U.P.B. 2.3.0.3.408 Promozione e sviluppo del mercato del lavoro**Capitolo 007086 Autonome Capitale**

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO.

	Euro
Assestato	500.000,00
Cassa attuale	300.000,00
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	46.000,00

U.P.B. 3.1.0.2.161 Qualita dell'aria**Capitolo 000525 Autonome Correnti operative**

SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLA RETE DI RILEVAMENTO ANTINQUINAMENTO E METEOROLOGICA E DEI RELATIVI MEZZI DI COORDINAMENTO

	Euro
Assestato	0,00
Cassa attuale	74.685,76
Residui al 01/01/11	119.949,08
Fabbisogno di cassa	45.263,11

U.P.B. 3.1.0.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali**Capitolo 005391 Autonome Correnti operative**

SPESE PER RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL SISTEMA AGRICOLO E NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA E PER INDAGINI CONOSCITIVE E PROPEDEUTICHE NEL SETTORE DELLA BONIFICA ED IRRIGAZIONE

	Euro
Assestato	4.900.000,00
Cassa attuale	4.503.150,00
Residui al 01/01/11	78.600,00
Fabbisogno di cassa	475.450,00

U.P.B. 3.1.0.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari**Capitolo 001586 Vincolate Capitale**

CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI CONDUZIONE CONCESSI A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI E DI COOPERATIVE AGRICOLE PER GLI SCOPI PREVISTI DALL' ART. 2, PUNTI 1 E 4/A-B, DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928 N. 1760

	Euro
Assestato	1.713.300,40
Cassa attuale	1.540.837,08
Residui al 01/01/11	90.841,61
Fabbisogno di cassa	263.304,93

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

Capitolo 004636 Autonome Capitale

SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO E FORESTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA RETE INFORMATICA AGRICOLA INTERPROVINCIALE

	Euro
Assestato	2.000.000,00
Cassa attuale	2.825.031,52
Residui al 01/01/11	2.901.111,86
Fabbisogno di cassa	2.076.080,34

Capitolo 004993 Autonome Capitale

CONTRIBUTO IN CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELL'ISTITUTO PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE LAZZARO SPALLANZANI

	Euro
Assestato	350.000,00
Cassa attuale	210.000,00
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	140.000,00

Capitolo 007506 Autonome Capitale

MISURE REGIONALI AGGIUNTIVE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE

	Euro
Assestato	10.000.000,00
Cassa attuale	6.000.000,00
Residui al 01/01/11	
Fabbisogno di cassa	4.000.000,00

U.P.B. 3.1.0.3.352 Sicurezza Urbana e stradale
Capitolo 005170 Autonome Capitale

SPESE PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA E PROGETTI ICT

	Euro
Assestato	0,00
Cassa attuale	2.984.757,75
Residui al 01/01/11	7.122.006,24
Fabbisogno di cassa	10.836,11

U.P.B. 3.1.0.3.387 Prevenzione dei Rischi
Capitolo 005376 Autonome Capitale

SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

	Euro
Assestato	0,00
Cassa attuale	691.005,95
Residui al 01/01/11	874.153,44
Fabbisogno di cassa	21.147,70

U.P.B. 3.2.0.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo

Capitolo 000532	Autonome	Capitale	Euro
SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE			
		Assestato	0,00
		Cassa attuale	480.746,20
		Residui al 01/01/11	1.371.101,74
		Fabbisogno di cassa	800.000,00

Capitolo 000863	Autonome	Capitale	Euro
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE			
		Assestato	3.000.000,00
		Cassa attuale	1.800.000,00
		Residui al 01/01/11	700.000,00
		Fabbisogno di cassa	1.200.000,00

TOTALE ALLEGATO**Autonome**

Correnti	540.713,11
Capitale	9.432.386,75

Vincolate

Correnti	152.573,20
Capitale	263.304,93

Partite di giro

0,00

TOTALE GENERALE	10.388.977,99
------------------------	----------------------

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

D.d.u.o. 18 luglio 2011 - n. 6603**D.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in asili nido e micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009». Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micronido. Progetto: «Edificazione di un nuovo corpo di fabbrica per ampliamento dell'asilo nido finalizzato all'aumento della capacità ricettiva» in Verdello (BG). Ente: Scuola dell'infanzia Paolo VI e Asilo nido «Arcobaleno» di Verdello (BG). Assegnazione contributo e contestuale rideterminazione**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59);

Visto il d.d.g. 30 giugno 2010 n. 6567 «Approvazione graduatoria e assegnazione dei contributi per il finanziamento di progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronidi di cui al d.d.g. 21 settembre 2009 n. 9312 «Contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 «Modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronido», con il quale sono stati finanziati i primi 77 interventi;

Visti i dd.d.u.o. Programmazione n. 260 e n. 261 del 18 gennaio 2011, con i quali, è stata decretata la decadenza del contributo concesso, a seguito di espressa rinuncia al contributo di alcuni enti assegnatari e di mancata osservanza delle condizioni di quanto previsto al punto 4 del d.d.g. 30 giugno 2010 n. 6567 di altri, rendendo così disponibili risorse per un importo pari a € 446.458,18 sul cap. 7280;

Considerato che il primo degli interventi non finanziati di cui al d.d.g. 30 giugno 2010 n. 6567 risulta essere il progetto:

«Edificazione di un nuovo corpo di fabbrica per ampliamento dell'Asilo Nido finalizzato all'aumento della capacità ricettiva» in Verdello (BG).

Costo intervento: € 1.335.799,00 - Contributo concesso: € 467.529,00 - Autofinanziamento ente: € 868.270,00 - Beneficiario: Scuola dell'infanzia Paolo VI e Asilo Nido «Arcobaleno» di Verdello (BG);

Preso atto che a seguito di una variante apportata al progetto, l'ente ha presentato un nuovo Quadro Economico, dal quale si evince un minor costo dell'intervento che da € 1.335.799,00 passa a € 1.213.067,52;

Considerato quindi di dover rideterminare il contributo concesso così come di seguito riportato:

Nuovo costo intervento: € 1.213.067,52 - Contributo rideterminato: € 424.573,63 - Autofinanziamento ente: € 788.493,89;

Visto che le risorse rese disponibili consentono lo scorrimento della graduatoria approvata e permettono di finanziare il progetto classificatosi al n. 78 di: «Edificazione di un nuovo corpo di fabbrica per ampliamento dell'Asilo Nido finalizzato all'aumento della capacità ricettiva» in Verdello (BG);

Vista la l.r. n. 34/78, il Regolamento regionale di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di assegnare la somma di € 424.573,63 a favore della Scuola dell'infanzia Paolo VI e Asilo Nido «Arcobaleno» di Verdello (BG) per l'intervento di «Edificazione di un nuovo corpo di fabbrica per ampliamento dell'Asilo Nido finalizzato all'aumento della capacità ricettiva» in Verdello;

2. di stabilire quanto segue:

a) entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai fini della conferma del contributo, i beneficiari dovranno

no inviare la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato conformemente agli atti progettuali presentati unitamente alla domanda di finanziamento ed alle possibili prescrizioni che saranno fornite con specifica nota; entro lo stesso termine dovranno inoltre acquisire e trasmettere all'Amministrazione Regionale tutti i pareri, autorizzazioni, certificazioni e nulla-osta necessari per la realizzazione dell'intervento, nel caso gli stessi documenti non siano già stati allegati alla domanda di finanziamento, oltre al Codice Unico di Progetto (C.U.P.);

b) entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dovranno avere inizio i lavori, da concludersi entro 24 mesi dalla data di inizio degli stessi;

3. di applicare tutte le procedure previste dal d.d.g. 30 giugno 2010 n. 6567 Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, di cui al punto 4);

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente unità organizzativa programmazione
Anna Roberti

D.G. Agricoltura

D.d.s. 15 luglio 2011 - n. 6530

Definizione dell'anno di entrata in produzione e delle rese unitarie dei vigneti a DO nei primi anni di impianto ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d.m. 16 dicembre 2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI
DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il decreto legislativo del 8 aprile 2010 n. 61 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88»;

Visto il decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 dicembre 2010 «Disposizioni applicative del decreto legislativo del 8 aprile 2010 n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario vitivinicolo e della rivendicazione annuale delle produzioni»;

Considerato che il d.m. 16 dicembre 2010:

- All'art. 1 definisce produzioni a DO: in modo indistinto o unitario «Denominazioni di origine protetta e/o Indicazione geografica protetta e/o «Denominazione di origine controllata e garantita» e/o «Denominazione di origine controllata» e/o «Indicazione Geografica Tipica»;

- art. 16 comma 3 dà la possibilità alle Regioni di stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, e le rese unitarie nei primi anni di impianto, qualora non sia già stabilito dai disciplinari di produzione;

Considerato che è necessario uniformare le produzioni nei primi anni di impianto e stabilire le produzioni massime ottenibili per le produzioni a DOCG, DOC, IGT (definite produzioni a DO) coerenti con la fisiologia della pianta al fine di ottenere uva atta alla produzione di vino di qualità;

Considerato che la campagna vitivinicola secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'OCM vitivinicola inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo;

Ritenuto pertanto di definire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, e le rese unitarie dei vigneti a DO nei primi anni di impianto come segue:

in caso di impianto:

- campagna di impianto produzione 0
- campagna successiva alla campagna di impianto produzione 0
- dalla 2° campagna successiva alla campagna di impianto - produzione 50%

rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione

- dalla 3° campagna successiva alla campagna di impianto - produzione 100%

rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione

in caso di sovrainnesto:

- campagna di sovrainnesto produzione 0
- campagna successiva alla campagna di sovrainnesto produzione 0
- dalla 2° campagna successiva alla campagna di sovrainnesto - produzione 100%

rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1) di definire, qualora non sia già stabilito dai disciplinari di produzione, l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, e le rese unitarie dei vigneti a DO nei primi anni di impianto come segue:

in caso di impianto:

- campagna di impianto produzione 0
- campagna successiva alla campagna di impianto produzione 0
- dalla 2° campagna successiva alla campagna di impianto - produzione 50%

rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione

- dalla 3° campagna successiva alla campagna di impianto - produzione 100%

rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione
in caso di sovrainnesto:

- campagna di sovrainnesto produzione 0
- campagna successiva alla campagna di sovrainnesto produzione 0
- dalla 2° campagna successiva alla campagna di sovrainnesto - produzione 100%

rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione

2) di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Massari

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.g. 19 luglio 2011 - n. 6630

Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la d.p.c.m. 3 marzo 1999, «Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici», conosciuta come «Direttiva Micheli», che pone le linee guida nazionali per la posa degli impianti sotterranei;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, Titolo IV «Disciplina per l'utilizzo del sottosuolo», che prevede che la Regione, in forma coordinata con gli Enti Locali, assicuri un utilizzo razionale del sottosuolo (art. 34, a)) e promuova studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti (art. 37, comma 1, c));

- sempre la l.r. 26/2003, Titolo IV, che dispone che le Province e i Comuni - le prime per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovra comunale, i secondi per quelle di interesse locale - provvedano al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture dei servizi nel sottosuolo (art. 35, comma 1, b) e 36, comma 1, b));

- il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 «Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)», che valuta favorevolmente l'utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale, qualora possibile dal punto di vista tecnico (art. 6 comma 8), disponendo che i Comuni possono prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l'utilizzo di tali tecniche e soluzioni di posa (art. 7, comma 5);

Visti altresì:

- Il Programma Regionale di Sviluppo approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. IX/56 relativamente all'Area Territoriale che prevede tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», un'azione regionale di accompagnamento e supporto agli Enti Locali al fine di consolidare struttura e contenuti degli strumenti di pianificazione locali arricchiti anche dai Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS);

- Il Programma operativo «Valorizzazione e governance del territorio» dell'Area Territoriale che individua negli obiettivi operativi «Attuazione del nuovo regolamento regionale per la predisposizione dei PUGSS e condivisione con Province e Comuni di linee guida per le attività di scavo nel sottosuolo» e «Infrastrutturazione efficiente e razionale del sottosuolo e diffusione di metodologie innovative e di tecnologie a basso impatto ambientale» un insieme di azioni rivolte a fornire linee di indirizzo di carattere amministrativo e tecnico per la pianificazione e la gestione degli interventi da effettuarsi nel sottosuolo comunale;

Dato atto che ANCI Lombardia, organismo di rappresentanza dei Comuni lombardi, promuove lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano i Comuni e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di una migliore applicazione della normativa vigente anche con riguardo all'ambiente e alle infrastrutture, provvedendo anche ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni rappresentati;

Dato atto altresì che UPL (Unione delle Province Lombarde) ha il compito di promuovere e potenziare, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna Amministrazione, le loro attività, anche attraverso la promozione delle nuove tecnologie a basso impatto ambientale presso tutte le Province della Regione;

Dato atto inoltre che IATT (Italian Association for Trenchless Technology) è un'associazione senza fini di lucro che promuove l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo delle tecnologie a basso impatto ambientale, favorendo la diffusione presso Enti ed Amministrazioni pubbliche, aziende di gestione delle reti di servizi, imprese, tecnici, ricercatori. Ne fanno parte le maggiori aziende italiane di gestione delle reti di servizi, nonché istituti universitari e di ricerca, aziende industriali, imprese specializzate, consulenti e professionisti del settore;

Considerato che IATT ha stipulato negli ultimi anni due protocolli d'intesa, uno con ANCI e uno con UPL (Unione Province Italiane), al fine di promuovere forme di collaborazione per la

creazione di iniziative utili all'impiego di tecnologie esecutive che permettano di abbattere in modo significativo gli impatti ambientali e i costi sociali che accompagnano normalmente i lavori con scavi a cielo aperto;

Visti inoltre:

- il protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Lombardia e da ANCI Lombardia il 13 giugno 2008, con durata quinquennale, che prevede che i sottoscrittori perseguano l'obiettivo del raggiungimento di maggiori livelli di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, tutelando in particolare i piccoli Comuni, incentivando lo sviluppo e il miglioramento dei servizi locali e sostenendo lo sviluppo di processi d'innovazione nelle amministrazioni comunali attraverso lo studio e la ricerca di nuove soluzioni;

- il «Protocollo d'intesa per la promozione di soluzioni innovative per le attività di posa e di manutenzione degli impianti e delle reti dei servizi di pubblica utilità», che la Regione e IATT hanno sottoscritto il 21 aprile 2009;

Dato atto che quest'ultimo protocollo ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti dei maggiori gestori dei servizi operanti sul territorio nazionale e regionale, che hanno fornito un rilevante apporto nell'individuazione delle maggiori criticità presenti nel settore e delle possibili soluzioni;

Rilevato soprattutto CHE:

- le Amministrazioni provinciali e comunali lombarde richiedono da tempo che la Regione, nel rispetto dell'autonomia decisionale e regolamentare delle Autonomie Locali, si faccia promotrice di linee guida in materia di scavi, posa e manutenzione di infrastrutture nel sottosuolo, al fine di omogeneizzare le regole autorizzative e di limitare i danni all'ambiente e alla popolazione residente e operante nella zona interessata dai lavori;

- in accoglimento alle richieste degli Enti Locali, la Regione Lombardia ha elaborato alcuni indirizzi, in collaborazione con ANCI Lombardia, UPL, IATT e i principali gestori dei servizi di pubblica utilità attraverso il Tavolo sopra citato, che i Comuni e le Province potranno recepire nella redazione dei propri regolamenti in materia di scavi e posa di infrastrutture nel sottosuolo e adottare nelle relative attività;

- gli indirizzi sono stati condivisi dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti e dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione, che si è avvalsa della collaborazione di tecnici delle Province, e sono state oggetto di approvazione da parte dei rispettivi organi competenti di ANCI Lombardia e UPL;

Rilevato che gli indirizzi sono stati individuati al fine di creare un nucleo di regole uniformi e un punto di riferimento pur senza alcuna pretesa di natura prescrittiva, per quanto sia auspicabile la loro adozione e applicazione da parte di tutti gli E.E.L.L. lombardi;

Dato atto che gli indirizzi concordati trovano collocazione nel documento di carattere generale «Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo» (Allegato 1), corredato da 4 documenti specifici:

«Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta» (Allegato 2), che contiene il modulo tipo utilizzabile per la richiesta dei provvedimenti alle Amministrazioni, con l'indicazione degli elementi relativi all'intervento, alla sua ubicazione, alle tempistiche e alla documentazione che deve essere presentata;

«Schema tipo di disciplinare di concessione» (Allegato 3), che fornisce a titolo esemplificativo indicazioni per la predisposizione dei disciplinari di concessione delle amministrazioni locali;

«Prescrizioni tecniche» (Allegato 4), che contiene le indicazioni tecniche generali che le Amministrazioni potranno richiedere agli operatori dei servizi a rete nell'esecuzione delle proprie opere, preventivamente autorizzate. Le Amministrazioni potranno sempre fornire agli operatori prescrizioni differenti in funzione della tipologia di opere e della peculiarità dei luoghi interessati dai lavori;

«Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e trenchless technology)» (Allegato 5), che descrive le principali tecnologie a basso impatto ambientale che in molte situazioni possono sostituire le tecniche tradizionali a cielo aperto con vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche e dell'effrazione del suolo;

Dato atto della congruità dei documenti predisposti rispetto agli obiettivi della Regione, atti a migliorare i livelli di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica incentivando lo sviluppo dei servizi locali e sostenendo i processi di innovazione attraverso lo studio e la ricerca di nuove soluzioni;

Dato atto altresì che i medesimi documenti prevedono disposizioni e modalità utilizzabili dagli Enti locali lombardi per la regolamentazione uniforme degli interventi nel sottosuolo;

Vista la l.r.7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. Di approvare i seguenti documenti:

«Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo» (Allegato 1);

«Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta» (Allegato 2);

«Schema tipo di disciplinare di concessione» (Allegato 3);

«Prescrizioni tecniche» (Allegato 4);

«Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e trenchless technology)» (Allegato 5),

tutti costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di tutti i documenti allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
Franco Picco

— • —

INDIRIZZI AI COMUNI E ALLE PROVINCE LOMBARDE PER L'USO E LA MANOMISSIONE DEL SOTTOSUOLO

INDICE

- 1. Definizioni**
- 2. Scopo e contenuto**
- 3. Disposizioni generali**
- 4. Procedimento amministrativo**
 - 4.1 Interventi limitati e/o d'urgenza**
 - 4.2 Impianti elettrici e di telecomunicazioni**
 - 4.3 Interventi con tecnologie a basso impatto ambientale**
 - 4.4 Modifiche ai progetti presentati**
- 5. Realizzazione degli interventi**
- 6. Vigilanza e sicurezza nelle aree di cantiere**
- 7. Fine lavori**
- 8. Proroga del termine per la conclusione dei lavori**
- 9. Interventi d'ufficio da parte dell'Amministrazione**
- 10. Spostamenti**
- 11. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture**
- 12. Responsabilità degli operatori**
- 13. Oneri**
- 14. Garanzie**
- 15. Elenco documenti**
 - 15.1 Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta (Allegato 2)**
 - 15.2 Schema tipo di disciplinare di concessione (Allegato 3)**
 - 15.3 Prescrizioni tecniche (Allegato 4)**
 - 15.4 Tecnologie a basso impatto ambientale (Allegato 5)**
- 16. Riferimenti normativi**

1. DEFINIZIONI

Al fine di uniformità si riportano le definizioni utili come rinvenibili nell'ordinamento giuridico.

Amministrazione: l'Amministrazione locale, sia provinciale sia comunale, ove non espressamente precisato.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.

Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell'operatore di servizi, normalmente redatto sulla base di modelli predisposti dall'Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Nulla osta: provvedimento rilasciato dall'Amministrazione provinciale, proprietaria della strada, nei casi in cui la stessa sia interna a centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, a condizione che tra l'Ente proprietario della strada e il comune interessato sia stato sottoscritto verbale di constatazione del centro abitato.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

2. SCOPO E CONTENUTO

Il presente documento propone linee guida utili per disciplinare con criteri uniformi la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo di pertinenza degli Enti Locali lombardi.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

Gli indirizzi contenuti nel presente documento si riferiscono alle seguenti reti di servizi:

- acquedotti;
 - elettriche;
 - elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza;
 - di comunicazioni elettroniche;
 - teleriscaldamento;
 - fognarie;
 - gas
- e alle rispettive infrastrutture di contenimento.

In particolare si propongono procedure amministrative e criteri di carattere tecnico relativi al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare interventi di posa, di manutenzione e di spostamento degli impianti, nonché delle concessioni d'uso del suolo e sottosuolo di competenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in coerenza con l'istanza (**Allegato 2**) presentata dall'operatore dei servizi a rete, indicherà il periodo entro il quale iniziare e finire i lavori, l'entità di ingombro della carreggiata, la necessità di limitare o deviare il traffico stradale, di garantire ogni opportuna sicurezza o di chiedere eventuali ordinanze di divieti di sosta e particolari indicazioni relative al luogo specifico in cui vengono svolti i lavori.

Quanto illustrato di seguito ha lo scopo di:

- favorire un razionale utilizzo del sottosuolo;
- consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti al fine di salvaguardare l'ambiente e di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e sottosuolo stradale, i rischi degli incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a risiedere e transitare nelle sue vicinanze.

In assenza di specifiche convenzioni di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92 tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 285/92, la regolamentazione delle concessioni per l'occupazione di sedime demaniale potrà essere definita da un disciplinare di concessione (**Allegato 3**), coerente con le prescrizioni proposte nel presente documento, cui ricondurre i provvedimenti autorizzativi rilasciati successivamente alla sua sottoscrizione.

Il disciplinare ha la durata massima di 29 (ventinove anni) dalla data di sottoscrizione e non vincola ad alcuna servitù la strada e/o le pertinenze della stessa che possono subire quindi ogni tipo di variante plano altimetrica.

Per i provvedimenti relativi ad impianti erogatori di pubblici servizi la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi fissati dalle leggi e dagli atti che li governano. La durata delle occupazioni temporanee è indicata nei provvedimenti autorizzativi. I termini indicati di inizio e fine lavori nei provvedimenti sono ritenuti essenziali salvo proroghe tempestivamente richieste.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione rilascia agli operatori dei servizi a rete i provvedimenti necessari per intervenire nel sito di competenza per l'esecuzione dei lavori e/o la posa di servizi a rete.

L'operatore realizza la propria rete nel rispetto delle norme di riferimento vigenti e delle proprie regole tecniche.

L'Amministrazione, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli operatori dei servizi a rete, può:

- chiedere evidenza della programmazione, su base almeno annuale e aggiornabile periodicamente, degli interventi previsti dall'operatore, che si impegna a fornirla nei tempi concordati, a esclusione degli interventi non programmabili (nuovi allacciamenti dell'utenza, interventi per guasto o interventi comunque non prevedibili);
- fornire evidenza a tutti gli operatori, anche attraverso la convocazione di un apposito tavolo operativo, delle aree di intervento previste sia da parte degli altri operatori, qualora ne sia in grado, sia da parte dell'Amministrazione stessa o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità;
- fornire a tutti gli utilizzatori del sottosuolo il piano triennale delle OO.PP.
- favorire il coordinamento tra operatori, fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti nel territorio di competenza (nominativi, fax, tel, e-mail, ecc.).

Ciò al fine di verificare:

- la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito dell'intervento;
- l'intenzione da parte di altri operatori di posare i propri impianti nello stesso luogo/periodo;
- la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale qualora l'Amministrazione abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

Tali informazioni, anche in coerenza con il PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo), se approvato, consentiranno all'Amministrazione di definire il programma annuale degli interventi nel proprio territorio, al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze. Si intendono esclusi dalla programmazione annuale gli interventi per nuovi allacciamenti d'utenza non previsti e non prevedibili nel piano annuale, gli interventi per guasto e quelli comunque non prevedibili.

L'operatore prima di dar corso ai lavori dovrà aver ottenuto il necessario provvedimento da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il ricorso allo strumento della denuncia di inizio attività.

Prima di iniziare i lavori, previamente autorizzati dall'Amministrazione lungo o attraverso strade comunali/provinciali, l'operatore dovrà informare della data dell'inizio degli stessi e della data presunta di fine lavori, gli uffici preposti indicati nel provvedimento e, qualora necessario, l'Organo di vigilanza stradale, previa idonea comunicazione scritta almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento.

L'operatore è sempre tenuto ad indicare all'Amministrazione la denominazione della ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali/provinciali.

Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore nel provvedimento autorizzativo la necessità di segnalare l'esecuzione di una determinata fase realizzativa, per permettere l'effettuazione di accertamenti in corso d'opera che comunque non costituiranno motivo di sospensione dei lavori salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento materiale degli stessi.

L'operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

L'Amministrazione fornirà agli operatori tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza di sottoservizi nel sottosuolo e nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con altri operatori.

4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli operatori, sia per gli interventi compresi nella programmazione annuale sia per gli interventi esclusi, dovranno presentare preventivamente all'Amministrazione specifica istanza, conforme ai modelli in uso da parte delle singole Amministrazioni predisposti sulla scorta di quelli eventualmente previsti per legge e contenenti le informazioni che in via esemplificativa vengono riportate nell'istanza tipo in Allegato 2.

E' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima su supporto sia cartaceo che digitale utile per l'individuazione e la rappresentazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Qualora l'Amministrazione e gli operatori ne abbiano la possibilità, la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire con modalità elettronica (portale regionale - fax - pec - firma digitale - pagamenti bolli e diritti di segreteria on-line, ecc.).

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

E' opportuno che l'Amministrazione, verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla propria pianificazione urbanistica, si pronunci entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione di tale periodo, qualora l'Amministrazione richieda della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento.

L'Amministrazione può richiedere tale eventuale documentazione aggiuntiva, possibilmente in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative.

L'Amministrazione può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Qualora la richiesta da parte dell'operatore sia avanzata per effettuare interventi su infrastrutture di enti terzi, l'operatore dovrà fornire all'Amministrazione anche l'evidenza dell'assenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'infrastruttura.

Quando per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio, secondo le disposizioni vigenti, di provvedimenti autorizzativi da parte di Enti terzi, l'operatore si impegna a non iniziare qualsiasi lavoro senza averli preventivamente ottenuti; così dicasi per i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte di Enti o Istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a regime di vincolo.

Fatto salvo quanto previsto da D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., il provvedimento rilasciato dall'Amministrazione locale comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesta dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

4.1 INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA

Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, infilaggio cavi, etc.) il termine di rilascio del provvedimento potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione via fax, telegramma o pec, inviata all'Amministrazione competente e, qualora necessario, agli organi di vigilanza stradale, al numero concordato con l'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato.

4.2 IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONI

Sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia, in merito al rilascio dei provvedimenti.

Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 comma 9.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgono della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, PEC, ecc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate in Allegato 4.

Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

L'operatore dell'energia elettrica è comunque sempre tenuto a presentare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione.

4.3 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

L'Amministrazione favorirà, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse nel rispetto di quanto previsto all'art.11, e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

L'Amministrazione autorizzerà, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta.

La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.) sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale.

In tal caso il termine per il rilascio del provvedimento può essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

In Allegato 5 si riporta la descrizione delle principali tecniche a basso impatto ambientale, nonché una scheda riassuntiva delle loro caratteristiche di impiego (ambito di applicazione, vantaggi tecnici, sociali e ambientali, ecc.).

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è opportuno condurre un'ideale ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica (come indicato nell'allegato).

4.4 MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 52/1982, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore, già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione.

In tale ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocatione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione/concessione, potrà iniziare i propri lavori entro il semestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione provinciale, ovvero entro il trimestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione comunale, salvo limiti temporali diversi fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale. Il termine è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della denuncia o di silenzio-assenso.

L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790).

Nell'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione, che a titolo esemplificativo si riportano nell'Allegato 4.

Entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato e in pendenza di proroga riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.

L'eventuale richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale con l'adozione di segnaletica di cantiere sarà comunicata dall'operatore all'Amministrazione mediante idonea comunicazione scritta con adeguato preavviso non inferiore ai 10 giorni lavorativi per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

L'Amministrazione - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

L'Amministrazione potrà posticipare gli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza turistica.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi l'operatore dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere.

In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

6. SICUREZZA E VIGILANZA DELLE AREE DI CANTIERE

L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. 30/04/92 n°285 (Codice della Strada) e negli articoli dal 29 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di concessione/autorizzazione, in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

È diritto dell'Amministrazione procedere a eventuali controlli durante l'esecuzione dei lavori.

7. FINE LAVORI

È facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.

Entro 365 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, a condizione

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

che sia comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, è opportuno che le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori siano sottoposte a sopralluogo e verifica da parte della Amministrazione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite. Detto sopralluogo sarà svolto in contraddittorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 365 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Amministrazione l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle eventuali garanzie prestate per l'intervento.

L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790).

A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

8. PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

9. INTERVENTI D'UFFICIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.

In caso di inottemperanza, e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con comunicazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'Operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.

L'Amministrazione, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.

Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'operatore dovrà versare le somme richieste; in difetto, l'Amministrazione provvederà a tutelare i propri interessi nelle sedi competenti. In ogni caso l'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia di cui all'art. 14.

E' opportuna l'adozione della procedura sopra descritta ogni qualvolta si dovessero verificare inadempienze da parte dell'operatore rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni.

A fronte di grave o reiterate inadempienze da parte dell'operatore, nelle modalità come sopra descritte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione/autorizzazione oggetto dell'inadempienza.

10. SPOSTAMENTI

L'Amministrazione, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno

della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992.

Laddove possibile, l'Amministrazione, nella realizzazione di opere stradali prevederà la realizzazione di infrastrutture da destinare agli operatori per l'alloggiamento degli impianti, anche per la risoluzione delle interferenze contingenti.

L'Amministrazione e l'operatore dovranno comunque sempre concordare i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno ed individuando quelle sinergie operative che permettano di minimizzare tempi e costi di spostamento. In particolare, dovranno essere sempre privilegiate ipotesi progettuali che consentano all'operatore di trasferire gli impianti direttamente nella sede definitiva. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori, l'operatore è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate in specifiche convenzioni.

Le spese per lo spostamento definitivo degli impianti dell'operatore, nelle ipotesi di cui all'art. 28, D.Lgs. 285/1992, ricadenti all'interno della sede stradale, restano a carico dell'operatore stesso, sempre che l'Amministrazione metta a disposizione un'adeguata sede per l'alloggiamento di detti impianti.

Qualora l'Amministrazione, nei casi diversi da quelli dell'art. 28, richieda all'operatore di intervenire sui propri impianti al solo fine di traslarli in tubazioni e in cunicoli pubblici esistenti, i relativi costi saranno a carico dell'Amministrazione stessa, fatti salvi diversi accordi tra le parti o previsioni contenute in atti concessori o diverse disposizioni di legge.

In sede di accordo sui termini e modalità dello spostamento l'Amministrazione che lo ha determinato e che sia competente al rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni potrà esonerare l'operatore dagli oneri e costi relativi al procedimento amministrativo, fatti salvi i costi per la produzione di documentazione di progetto da allegare all'atto che pertanto rimangono a carico dell'operatore.

Laddove i costi per lo spostamento siano a carico dell'Amministrazione, (ad esempio, in caso di preesistenza dell'impianto dei servizi a rete), gli operatori devono comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta la stima dei costi necessari permettendo all'Amministrazione di verificarne la congruità.

Gli operatori dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di contratti pubblici laddove applicabili.

Restano salve le regole generali sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e le eventuali disposizioni specifiche di settore ove applicabili (ad esempio R.D. n. 1775/1933).

11. PROPRIETÀ E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato. Qualora l'Amministrazione intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'operatore le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.

L'Amministrazione favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti, anche pubbliche, per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.

Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

L'Amministrazione - per assicurare ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003 uniformità di trattamento ai titolari delle reti nell'accesso alle infrastrutture ricadenti sulle strade di proprietà dell'Amministrazione stessa - stipulerà apposite convenzioni con i proprietari di infrastrutture che intendano concederle in uso a terzi.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

Sono fatte comunque salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore. In particolare, qualora la richiesta di utilizzo delle infrastrutture sia avanzata ai sensi della Legge 133/2008 da operatori di telecomunicazioni, l'occupazione sarà concessa senza oneri.

In materia di gallerie polifunzionali, definite da norma CEI UNI 70029, sono fatte salve le disposizioni dell'art.47 del D.Lgs. 507/93 e della Direttiva del 3/3/99.

L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

12. RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

13. ONERI

Gli operatori dei servizi a rete sono tenuti a corrispondere alle Amministrazioni la TOSAP/COSAP per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo le disposizioni vigenti.

In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti si applicano le disposizioni previste per legge o definite da specifici accordi tra Ente e operatore.

Gli operatori dei servizi a rete hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione, e di ripristinare le aree medesime a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

14. GARANZIE

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati il proprietario della strada può richiedere all'operatore di attivare idonea garanzia anche attraverso polizza fideiussoria o

fideiussione bancaria, il cui importo è commisurato al valore delle opere di ripristino stradale determinato sulla base di un computo metrico estimativo i cui prezzi unitari di riferimento sono indicati dall'Amministrazione stessa.

La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica di cui all'art.7.

In caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare in ambito comunale dall'operatore, quest'ultimo avrà la facoltà di attivare una garanzia unica, riferita a tutti gli interventi, rinnovabile e rivedibile annualmente.

Parimenti, qualora più Amministrazioni comunali gestiscano con forme di gestione associata il sottosuolo, l'operatore, in caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare, avrà facoltà di attivare un'unica garanzia, rinnovabile e rivedibile annualmente, riferita a tutti gli interventi previsti sul territorio di dette Amministrazioni.

L'importo di tale garanzia sarà determinato forfettariamente con i criteri di cui sopra sulla base degli interventi stimati nell'anno dall'operatore.

In caso di inadempienze da parte dell'operatore relativamente alle attività di cui all'art.9, l'Amministrazione si può rivalere sulla garanzia appositamente costituita per effettuare i ripristini e le riparazioni della sede stradale, impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte dell'Amministrazione; in tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che la garanzia non verrà reintegrata.

15. ELENCO DOCUMENTI

Schema tipo di istanza

Schema tipo di disciplinare

Prescrizioni tecniche

Tecnologie a basso impatto ambientale

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

In conclusione, si riportano le principali disposizioni nazionali e regionali in materia.

Fonti Statali

- Norme CEI 11/4 - 11/17
- Norme UNI- CIG 9165 e 9860
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici D.M. 23 febbraio 1971 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto
- D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
- L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

- norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
- D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni
 - D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP)
 - D.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
 - D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
 - L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
 - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
 - L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
 - D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
 - D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
 - D. 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi ferroviari
 - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.M. 16/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
 - D.M. 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8
 - L. 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributari
 - L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Fonti Regionali

- L.R. 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt
- L.R. 11 maggio 2001, n. 11 - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
- L. R. 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio
- D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 - Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze e opere d'arte
- L.R. 4 marzo 2009, n. 3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
- R. R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture

Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta

E' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima sia su supporto cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
- schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002;
- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all'istanza resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

Spett.le

.....
.....
.....
.....

[CAP] [Città], [data]
Via [.....]

Oggetto: Istanza di concessione /autorizzazione/nulla osta per.....
in via/piazza Comune/Provincia di (...).

Per le esigenze di fornitura del servizio di di interesse pubblico, il sottoscritto nato a (....) il, nella qualità di della con sede in, via/piazza n.,

chiede

il rilascio di.....per l'impianto di seguito descritto:

Descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- ▶ indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- ▶ indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- ▶ evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- ▶ evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Si allegano alla presente istanza i disegni, in osservanza agli indirizzi della Regione Lombardia.

Per le copie in formato digitale si allegano

Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte.

Distinti saluti.

Data.....

Firma.....

Rif. : Sig. tel

Allegati:

n.disegni n.....copie
Copie in formato digitale n.

Schema tipo di disciplinare di concessione

Disciplina per la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel sottosuolo di pertinenza degli Enti Locali lombardi

Il presente allegato, in armonia con gli "Indirizzi ai Comuni e alle Province lombardi per l'uso e la manomissione del sottosuolo", fornisce a titolo esemplificativo le indicazioni che le Amministrazioni locali possono adottare nei propri disciplinari di concessione .

INDICE

1. Definizioni
2. Procedimento amministrativo
 - 2.1 Interventi limitati e/o d'urgenza
 - 2.2 Impianti elettrici e di telecomunicazione
 - 2.3 Interventi con tecnologie a basso impatto ambientale
 - 2.4 Modifiche ai progetti presentati
3. Impegni dell'operatore
4. Fine lavori
5. Interventi d'ufficio da parte dell'amministrazione
6. Spostamenti
7. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture
8. Responsabilità dell'operatore
9. Oneri
10. Garanzie
11. Durata
12. Elenco documenti
 - 12.1 Schema tipo di istanza (Allegato 2)
 - 12.2 Prescrizioni tecniche (Allegato 4)
 - 12.3 Le tecnologie a basso impatto ambientale (Allegato 5)
13. Riferimenti normativi

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PROVINCIA/COMUNE DI

Atti n.

Fasc. n.

Il sottoscritto in rappresentanza della Società - P.IVA - con sede legale a in via/piazza in qualità di intendendo eseguire opere di posa delle proprie reti, e successivamente di manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse, lungo le strade di pertinenza della Provincia/ del Comune di

dichiara

per sé, successori ed aventi causa, di essere pienamente a conoscenza ed edotto del contenuto del presente disciplinare per quanto specialmente riguarda le definizioni, le facoltà e i poteri in capo al soggetto pubblico proprietario della strada (Amministrazione) e di accettarlo, interamente, irrevocabilmente e senza riserva alcuna.

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito e ai fini del presente Disciplinare i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

Amministrazione: l'Amministrazione locale, sia provinciale sia comunale, ove non espressamente precisato.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.

Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell'operatore di servizi, normalmente redatto sulla base di modelli predisposti dall'Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Nulla osta: provvedimento rilasciato dall'Amministrazione provinciale, proprietaria della strada, nei casi in cui la stessa sia interna a centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, a condizione che tra l'Ente proprietario della strada e il comune interessato sia stato sottoscritto verbale di constatazione del centro abitato.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Tutti i lavori e le opere che interessano la sede stradale, fatta eccezione per gli interventi per guasto e per il ricorso allo strumento di denuncia inizio attività da parte dell'operatore di telecomunicazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati.

L'operatore deve allegare all'istanza per il rilascio del provvedimento (**Allegato 2**) la seguente documentazione tecnica minima, sia su supporto cartaceo che digitale, utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva da cui si dovrà evincere le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici di supporto che, per interventi significativi, dovranno essere costituiti da:
 - stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 con indicato il tracciato di posa degli impianti da installare, agganciato a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Qualora l'Amministrazione e gli operatori ne abbiano la possibilità, la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire in modalità elettronica (portale regionale - fax - pec - firma digitale - pagamenti bolli e diritti di segreteria on-line, ecc.).

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

E' opportuno che l'Amministrazione, verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla propria pianificazione urbanistica, si pronunci entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione di tale periodo qualora l'Amministrazione richieda della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento.

L'Amministrazione può richiedere l'eventuale documentazione aggiuntiva, possibilmente in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

L'Amministrazione può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione fornirà tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza di diversi sottoservizi presenti nel sottosuolo e nell'area oggetto di intervento anche coordinandosi con altri operatori dei servizi a rete.

Prima di iniziare i lavori previamente autorizzati dall'Amministrazione lungo o attraverso strade comunali/provinciali, l'operatore dovrà informare gli uffici preposti indicati nel provvedimento di autorizzazione, e qualora necessario l'Organo di vigilanza stradale, dell'inizio degli stessi e della data presunta di fine lavori, previa idonea comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento.

L'operatore è sempre tenuto ad indicare all'Amministrazione la denominazione della ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali/provinciali.

Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore nel provvedimento autorizzativo la necessità di segnalare l'esecuzione di una determinata fase realizzativa, per permettere l'effettuazione di accertamenti in corso d'opera che comunque non costituiranno motivo di sospensione dei lavori salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento materiale degli stessi.

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità dell'autorizzazione, e in pendenza di proroga, riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento fra i diversi richiedenti.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lvo. 259/2003 es. m. i. il provvedimento rilasciato dall'Amministrazione comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi nel progetto nonché la concessione del suolo o del sottosuolo pubblici necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesto dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

L'operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione/concessione, potrà iniziare i propri lavori entro il semestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione provinciale, ovvero entro il trimestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione comunale, salvo limiti temporali diversi fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale. Il termine è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della denuncia o di silenzio-assenso.

Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

L'Amministrazione potrà posticipare gli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza turistica.

L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni della concessione/autorizzazione e delle normative vigenti.

2.1. INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA

Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc., infilaggio cavi) il termine di rilascio dell'autorizzazione potrà essere ridotto da 60 a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione via fax, telegramma o pec, da inviare all'Amministrazione competente e, qualora necessario, agli organi di vigilanza stradale, al numero concordato con l'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato.

2.2. IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE

In merito al rilascio dei provvedimenti, sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia.

Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 comma 9.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgano della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, PEC, ecc.), dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate in **Allegato 4**.

Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

L'operatore dell'energia elettrica è comunque sempre tenuto a presentare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione.

2.3. INTERVENTI CON TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, (conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999) è consentito, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale (**Allegato 5**).

In caso di impiego di tali tecniche che richiedano una profondità di posa ridotta, l'Amministrazione la autorizzerà secondo la normativa vigente.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

La posa di nuove infrastrutture su strade e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.), sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), anche con tecniche a basso impatto ambientale.

Nel caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale il termine per il rilascio dell'autorizzazione/concessione potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è opportuno condurre un'adeguata ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica in rapporto alla tecnica utilizzata.

2.4. MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 52/1982, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Eventuali varianti in corso d'opera a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione dei lavori verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione.

In tale ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare che dovranno essere realizzate a cura e spese dell'operatore.

Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocatione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tale modifiche saranno a carico del solo operatore.

3. IMPEGNI DELL'OPERATORE

L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle disposizioni contenute negli articoli 15,20,21 e 25 del Codice della Strada D.Lvo. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.e negli articoli da 29 al 43 compresi del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e relative successive modificazioni nonché a quanto potrà prescrivere l'Amministrazione proprietaria della strada.

L'operatore è tenuto sempre a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte e, fatta eccezione per i casi di guasto, in assoluta conformità agli elaborati grafici allegati all'istanza, rispettando ogni prescrizione all'uopo impartita.

L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790).

Quando per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio, secondo le disposizioni vigenti, di provvedimenti autorizzativi da parte di Enti terzi, l'operatore si impegna a non iniziare qualsiasi lavoro senza averli preventivamente ottenuti; così dicasi per i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte di Enti o Istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a regime di vincolo.

L'operatore è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

Qualora per la posa degli impianti/infrastrutture l'Amministrazione ritenesse necessario, per motivi di sicurezza, ordinare la chiusura al traffico della strada, l'operatore dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con adeguato preavviso non inferiore a 10 gg. lavorativi. In conformità all'ordinanza emessa è a carico dell'operatore la fornitura e posa della segnaletica verticale e orizzontale e, a fine lavori, la relativa rimozione/cancellazione con ripristino quo ante della preesistente segnaletica (sia verticale che orizzontale).

L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico relativamente agli interventi oggetto della concessione/autorizzazione in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere immediatamente gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche intervenute. In tali casi l'operatore dovrà a proprie cure e spese e secondo le istruzioni ricevute mettere preventivamente in sicurezza il cantiere. In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

E' pure facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Nell'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione, che a titolo esemplificativo si riportano nell'**Allegato 4**.

L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata, nel più breve tempo possibile (comunque, salvo proroga, entro il termine stabilito) nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

Su richiesta dei soggetti indicati dall'art.28 del D.Lvo. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i., potranno essere stipulate nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare apposite convenzioni.

4. FINE LAVORI

È facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.

Entro 365 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, a condizione che sia comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori è opportuno che siano sottoposte a sopralluogo e verifica da parte della Amministrazione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite. Detto sopralluogo sarà svolto in contraddittorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 365 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Amministrazione competente l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle eventuali garanzie prestate per l'intervento.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790).

A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

5. INTERVENTI D'UFFICIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.

In caso di inottemperanza nell'esecuzione dei lavori e nell'osservanza delle prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con comunicazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.

L'Amministrazione, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.

Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'operatore dovrà versare quanto richiesto. In difetto l'Amministrazione provvederà a tutelare i propri interessi nelle apposite sedi. In ogni caso l'Amministrazione potrà avvalersi delle garanzie prestate, di cui all'art. 10.

E' opportuna l'adozione della procedura sopra descritta ogni qualvolta si dovessero verificare inadempienze da parte dell'operatore rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni.

A fronte di grave o reiterate inadempienze da parte dell'operatore, nelle modalità come sopra descritte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione/autorizzazione oggetto dell'inadempienza.

6. SPOSTAMENTI

L'Amministrazione, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992.

Laddove possibile, l'Amministrazione, nella realizzazione di opere stradali, prevederà la realizzazione di infrastrutture da destinare agli operatori per l'alloggiamento degli impianti, anche per la risoluzione delle interferenze contingenti.

L'Amministrazione e l'operatore dovranno comunque sempre concordare i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno ed individuando quelle sinergie operative che permettano di minimizzare tempi e costi di spostamento. In particolare, dovranno essere sempre privilegiate ipotesi progettuali che consentano all'operatore di trasferire gli impianti direttamente nella sede definitiva. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori l'operatore è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate in specifiche convenzioni.

Le spese per lo spostamento definitivo degli impianti dell'operatore, nelle ipotesi di cui all'art. 28, D.Lgs. 285/1992, ricadenti all'interno della sede stradale, restano a carico dell'operatore, sempre che l'Amministrazione metta a disposizione dell'operatore stesso un'adeguata sede per l'alloggiamento di detti impianti.

Qualora l'Amministrazione richieda all'operatore, nei casi diversi da quelli dell'art.28, di intervenire sui propri impianti al solo fine di traslarli in tubazioni e in cunicoli pubblici esistenti, i relativi costi saranno a carico dell'Amministrazione stessa, fatti salvi diversi accordi tra le parti o previsioni contenute in atti concessori o diverse disposizioni di legge.

In sede di accordo sui termini e modalità dello spostamento l'Amministrazione che lo ha determinato e che sia competente al rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni potrà esonerare l'operatore dagli oneri e costi relativi al procedimento amministrativo, fatti salvi i costi per la produzione di documentazione di progetto da allegare all'atto che pertanto rimangono a carico dell'operatore.

Laddove i costi per lo spostamento siano a carico dell'Amministrazione, (ad esempio, in caso di preesistenza dell'impianto dei servizi a rete), gli operatori devono comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta la stima dei costi necessari permettendo all'Amministrazione di verificarne la congruità.

Gli operatori dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di contratti pubblici laddove applicabili.

Restano salve le regole generali sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e le eventuali disposizioni specifiche di settore ove applicabili (ad esempio R.D. n. 1775/1933).

7. PROPRIETÀ E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato. Qualora l'Amministrazione intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'operatore, le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.

L'Amministrazione favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti, anche pubbliche, per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.

Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

L'Amministrazione - per assicurare ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003 uniformità di trattamento ai titolari delle reti nell'accesso alle infrastrutture ricadenti sulle strade di proprietà dell'Amministrazione stessa - stipulerà apposite convenzioni con i proprietari di infrastrutture che intendano concederle in uso a terzi.

Sono fatte comunque salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore. In particolare qualora la richiesta di utilizzo delle infrastrutture sia avanzata ai sensi della Legge 133/2008, da operatori di telecomunicazioni, l'occupazione sarà concessa senza oneri.

In materia di gallerie polifunzionali, definite da norma CEI UNI 70029, sono fatte salve le disposizioni dell'art.47 del D.Lgs. 507/93 e della Direttiva del 3/3/99.

L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

8. RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

Pertanto l'operatore manleverà comunque l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità o danno derivante o connesso alle proprie attività di realizzazione, utilizzazione, spostamento, vigilanza, esercizio dell'impianto oggetto di autorizzazione/concessione.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

9. ONERI

Gli operatori dei servizi a rete, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, sono tenuti a corrispondere alle amministrazioni la TOSAP/COSAP per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo le disposizioni vigenti.

In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti si applicano le disposizioni previste per legge o definite da specifici accordi tra Ente e operatore.

Gli operatori dei servizi a rete hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione, e di ripristinare le aree medesime a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 nei tempi stabiliti dall'Amministrazione compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

10. GARANZIE

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati, prima dell'inizio di questi, il proprietario della strada può richiedere all'operatore di attivare idonea garanzia anche attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il cui importo è commisurato al valore delle opere di ripristino stradale determinato sulla base di un computo metrico estimativo i

cui prezzi unitari di riferimento sono indicati dall'Amministrazione stessa.

La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica, di cui all'art.4, da svolgersi in contraddittorio, al fine di accertare il rispetto di tutte le prescrizioni impartite.

In caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare in ambito comunale dall'operatore, quest'ultimo avrà la facoltà di attivare una garanzia unica, riferita a tutti gli interventi, rinnovabile e rivedibile annualmente.

Parimenti, qualora più Amministrazioni comunali gestiscano con forme di gestione associata il sottosuolo, l'operatore, in caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare, avrà facoltà di attivare un'unica garanzia, rinnovabile e rivedibile annualmente, riferita a tutti gli interventi previsti sul territorio di dette Amministrazioni.

L'importo di tale garanzia sarà determinato forfettariamente con i criteri di cui sopra sulla base degli interventi stimati nell'anno dall'operatore.

In caso di inadempienze da parte dell'operatore l'Amministrazione si può rivalere sulla garanzia appositamente costituita per effettuare i ripristini e le riparazioni della sede stradale, impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte dell'Amministrazione; in tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che la garanzia non verrà reintegrata.

11. DURATA

Il presente disciplinare ha la durata massima di 29 (ventinove anni) dalla data di sottoscrizione e non vincola ad alcuna servitù la strada e/o le pertinenze della stessa che possono subire quindi ogni tipo di variante piano altimetrica.

Per i provvedimenti relativi ad impianti erogatori di pubblici servizi la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi fissati dalle leggi e dagli atti che li governano. La durata delle occupazioni temporanee è indicata nello stesso atto. I termini indicati di inizio e fine lavori nei provvedimenti sono ritenuti essenziali salvo proroghe tempestivamente richieste.

12. ELENCO DOCUMENTI

- **Istanza tipo**
- **Indicazioni tecniche**
- **Le tecnologie a basso impatto ambientale**

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

In conclusione, si riportano le principali disposizioni nazionali e regionali in materia al fine di facilitare la conoscenza del quadro normativo:

Fonti statali

- Norme CEI 11/4 - 11/17
- Norme UNI- CIG 9165 e 9860
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
- D.M. 23 febbraio 1971 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto
- D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

- L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
- D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP)
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
- D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
- D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D. 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi ferroviari
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.M. 16/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- D.M. 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributari
- L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Fonti regionali

- L.R. 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt
- L.R. 11 maggio 2001, n. 11 - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

- L. R. 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio
- D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 - Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze e opere d'arte
- L.R. 4 marzo 2009, n.3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
- R.R. 15 febbraio 2010, n.6 - Criteri guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture

li.....

L'Operatore

Prescrizioni tecniche

Di seguito si forniscono alcune indicazioni generali che le Amministrazioni potranno richiedere agli operatori dei servizi a rete nell'esecuzione delle proprie opere, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. E' fatta salva per le Amministrazioni la possibilità di fornire agli operatori prescrizioni differenti in funzione della tipologia delle opere e della peculiarità dei luoghi oggetto dei lavori.

Si intende che l'operatore dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni, nonché alle norme vigenti, anche qualora l'autorizzazione sia rilasciata per silenzio-assenso, ovvero l'operatore di TLC si avvalga dello strumento di denuncia inizio attività, piuttosto che per gli interventi che debbano essere eseguiti con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto.

INDICE

- A. Prima dell'inizio dei lavori**
- B. Durante i lavori**
- C. Fine Lavori**

A. Prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'operatore dovrà uniformarsi alle procedure definite dai criteri operativi/linee di indirizzo e in particolare:

- comunicare la denominazione sociale dell'impresa appaltatrice dei propri lavori e il nominativo di un proprio referente, interlocutore degli uffici comunali;
- collocare opportuna segnaletica stradale temporanea di divieto, di limitazione, di cantiere, di divieto di sosta temporaneo;
- qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada con l'adozione di segnaletica di cantiere, richiedere specifica ordinanza - come previsto dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 - a mezzo fax o altro strumento idoneo con adeguato preavviso per consentire la predisposizione dell'ordinanza stessa (ad esclusione degli interventi per guasto), dichiarando il titolo autorizzativo ottenuto;
- coordinarsi con gli altri operatori dei servizi a rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
- informare l'Amministrazione, a mezzo fax o altro strumento idoneo, almeno 3 giorni prima dell'inizio dei lavori (ad esclusione degli interventi per guasto), indicando l'Impresa esecutrice dei lavori ed il nominativo di un proprio referente;
- in caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale che lo richiedano, effettuare un'indagine geognostica del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori;
- rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

B. Durante i lavori

Nello svolgimento dei lavori, l'operatore, in particolare, dovrà:

- adottare idonea segnaletica di cantiere, prevista dal D.M. 10/07/'02;
- garantire lo scorrimento del traffico veicolare e/o pedonale, anche qualora debba provvedere alla riduzione della carreggiata;
- assicurare l'incolumità pubblica, delimitando opportunamente l'area interessata dai lavori e permettendo la visibilità dell'area di cantiere e dei mezzi utilizzati nelle ore notturne;
- fornire tempestiva segnalazione agli operatori dei sottoservizi, degli eventuali danni arrecati ai loro impianti.

L'operatore, inoltre, dovrà:

- svolgere, di norma, i propri lavori nei giorni feriali; nei giorni festivi, detti lavori saranno autorizzati dall'Amministrazione, nei casi di urgenza e indifferibilità degli stessi, come definito nei criteri operativi/linee di indirizzo, o per esigenze connesse alla viabilità e/o di cantiere;
- verificare preliminarmente la presenza di ulteriori sottoservizi;
- effettuare il ripristino e pagare gli eventuali danni causati ad altri operatori in fase di scavo, posa e ripristino;
- attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- esibire, su richiesta, copia del titolo autorizzativo.

Nell'esecuzione dei lavori, l'operatore, dovrà:

in caso di posa in parallelismo in sede di carreggiata stradale

- la profondità minima di interrimento sarà, di norma, pari a m 1,00 dalla quota stradale e in caso di scavo tradizionale a cm 30 verrà posto un nastro segnalatore d'impianto. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Amministrazione, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrinca;
- dovrà essere eseguita la sigillatura del giunto perimetrale del ripristino, per tutta la sua lunghezza, previa pulizia e asportazione d'eventuali irregolarità superficiali;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

in caso di posa in attraversamento della carreggiata stradale

- la posa avverrà, di norma, tramite tecnica di perforazione orizzontale;
- i lavori e i ripristini, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e tempestivamente;
- nell'esecuzione degli scavi fuori dalla carreggiata, la pavimentazione stradale non dovrà essere minimamente danneggiata o lesionata;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme;
- i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
- gli attraversamenti della piattaforma stradale, quando non sia possibile o oggettivamente consigliabile l'utilizzo della tecnica di perforazione orizzontale, potranno essere realizzati con altre tecniche a basso impatto ambientale o con la tecnica dello scavo a cielo libero. In quest'ultimo caso l'intervento dovrà essere effettuato in due tempi e su metà carreggiata per volta, previo taglio della pavimentazione stradale operato con ausilio di macchina fresatrice e formazione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da "movieri" in conformità ai dettami del vigente Codice della Strada.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

in caso di posa in parallelismo in sede di banchina stradale bitumata o sterrata

- la posa avverrà, di norma, a non meno di m. 1 dalla quota del piano viabile bitumato e a m 0,80 dal piano di campagna su banchina sterrata, provvedendo alle opere provvisorie necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del solido stradale. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Amministrazione, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrincea;
- la posa sarà eseguita il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina, scarpata o al di sotto del fosso di scolo delle acque ad una distanza sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l'installazione di barriere laterali di sicurezza e della segnaletica marginale e in caso di posa con lo scavo a cielo libero a cm. 30 verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto;
- qualora l'impianto a rete debba essere posato in quei particolari tratti di strada dove è possibile il posizionamento di barriere laterali di sicurezza e non sia presente un franco adeguato tra il ciglio bitumato e il confine della proprietà demaniale comunale tale da evitare una interferenza, l'Amministrazione potrà prescrivere una profondità di posa superiore per l'impianto;
- i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

in caso di posa in parallelismo in sede di ponti e viadotti

- la posa avverrà esclusivamente al di sotto dell'area dedicata al camminamento in tutti i casi in cui sono predisposti cavedi o polifere utilizzabili. In alternativa, qualsiasi servizio di rete dovrà essere posizionato all'esterno della struttura (ponte o viadotto), in considerazione dell'eterogeneità dei manufatti, sistemi e modalità operative di fissaggio e posizionamento dovranno essere valutate per ogni caso.

L'operatore, inoltre, dovrà:

- riempire lo scavo con materiale idoneo opportunamente costipato;
- ripristinare provvisoriamente il manto stradale con materiale idoneo, al fine di consentire la viabilità, impegnandosi ad intervenire tempestivamente nel successivo periodo di assestamento;
- ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente;
- allontanare, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 7.01.1956 n. 164, i materiali di risulta degli scavi;
- comunicare all'Amministrazione l'avvenuto "ripristino provvisorio", qualora non venga effettuato contestualmente anche il definitivo, al fine di svincolare l'area per eventuali altri interventi.

C. Fine Lavori

Decorso il periodo idoneo indicato dall'Amministrazione, l'operatore dovrà ripristinare in maniera definitiva l'area nel rispetto degli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790), provvedendo alla posa della nuova pavimentazione che dovrà essere perfettamente raccordata all'esistente e, di norma, avere la seguente estensione:

- se il taglio stradale viene eseguito trasversalmente alla sede stradale bitumata, il nuovo tappetino d'usura dovrà estendersi per 1 m a contorno della manomissione prodotta;
- se il taglio stradale viene eseguito longitudinalmente alla sede stradale il nuovo tappetino d'usura dovrà estendersi, di norma, per m 0,50 a contorno della manomissione prodotta, salvo estendersi per 1 m lato carreggiata qualora quest'ultima venga interessata dai lavori;
- qualora l'operatore utilizzi tecniche di scavo a basso impatto ambientale che comportino l'effrazione del suolo inferiore a 15 cm di larghezza, la fascia di ripristino

sarà limitata ai 5 cm per parte dello scavo in senso longitudinale. Tale ripristino non sarà necessario qualora, per il riempimento dello scavo, vengano utilizzate particolari malte cementizie a presa rapida, aventi prestazioni superiori alle classiche malte e caratteristiche omogenee al tappeto d'usura.

Infine, per percorrenze superiori a 5 m di lunghezza, dovrà essere ripristinata, ove venga danneggiata, la segnaletica orizzontale con le stesse caratteristiche di quella preesistente allo scavo entro e non oltre le successive 72 ore dalla chiusura dei lavori.

Eventuali prescrizioni differenti potranno essere impartite dall'Amministrazione, in fase autorizzativa, in funzione della peculiarità dei luoghi oggetto dell'intervento, della tipologia dell'opera da realizzare o per ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Al termine dei lavori l'operatore effettuerà il rilievo topografico dell'infrastruttura realizzata e ne consegnerà copia in formato digitale all'Amministrazione. Il rilievo, qualora richiesto, dovrà essere completo sia sotto il profilo planimetrico che sotto quello altimetrico, al fine di poter localizzare, in ogni momento, l'infrastruttura sottostante e limitare sensibilmente i rischi di rottura relativamente alla parte di lavori ricadenti sulla sede stradale interessata o su mappali esterni alla stessa ma di proprietà dell'Amministrazione. L'operatore invierà, quindi, all'Amministrazione comunicazione di "fine lavori definitivo" per l'effettuazione del sopralluogo di verifica, completa della documentazione inerente al suddetto rilievo.


Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig - trenchless technology)

GENERALITÀ

Le tecnologie a basso impatto ambientale sono tecnologie innovative di derivazione americana che si sono sviluppate parallelamente alle tecniche tradizionali e che da queste differiscono per il limitato utilizzo di scavi a cielo aperto.

Queste tecnologie vengono sinteticamente indicate con il termine "No-Dig" o "Trenchless" (letteralmente "senza scavo") e sebbene siano nate per l'esigenza di attraversamenti di ferrovie e canali, oggi possono essere di aiuto nel mitigare gli impatti dovuti alle inevitabili fasi di posa dei sottoservizi nelle aree urbane: attraverso una attenta progettazione, basata sull'analisi preventiva delle interferenze dell'intervento con le canalizzazioni preesistenti e con l'ambiente circostante, consentono la corretta installazione dei sottoservizi, garantendo, nel contempo, un giusto rapporto tra lavori e ambiente cittadino e il rispetto dei tempi di esecuzione.

Rispetto alle tecniche tradizionali che richiedono uno scavo consistente per tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, generalmente le tecnologie no-dig richiedono uno scavo estremamente ridotto o limitato a due buche, una in corrispondenza dell'inizio e una della fine del tracciato su cui si deve intervenire e, in taluni casi, è anche possibile evitare tale scavo, utilizzando pozzetti esistenti.



Le tecniche, pur differenziandosi notevolmente tra di loro per impiego, strumentazione adottata e metodi, presentano caratteristiche comuni che consentono di raggrupparle nelle seguenti 5 macro-categorie così come definite dalla nomenclatura internazionale (IST International Society for Trenchless Technology):

- Indagini conoscitive non invasive per la ricerca e la mappatura dei servizi esistenti;
- Perforazioni orizzontali guidate;
- Perforazioni orizzontali non guidate
- Tecnologie associate;
- Tecniche di relining, per il riutilizzo o lo sfruttamento di infrastrutture esistenti

Le tecnologie no-dig, soprattutto se applicate in ambito urbano, costituiscono una

valida alternativa alle tecniche tradizionali per risolvere il problema del giusto equilibrio tra la necessità della realizzazione di servizi interrati e il rispetto dell'ambiente, dei costi sociali e degli aspetti di sicurezza dei cantieri.

Il confronto economico con le tecniche tradizionali deve essere fatto di volta in volta, calato sulle singole situazioni puntuali, tenendo anche conto dei costi indiretti, che ricadono sulla collettività.

In molte situazioni e contesti realizzativi quali:

- attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d'acqua, ecc.,
- centri storici,
- fiancheggiamenti di strade urbane a traffico elevato o sezione modesta,
- risanamento dei servizi interrati,
- riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni,

risultano nettamente vantaggiose, soprattutto se si è nella impossibilità tecnico-economica di dotarsi di un cunicolo intelligente.

Infatti, nelle situazioni sopra elencate è necessario operare cercando di ridurre il disagio dei cittadini dovuto alla cantierizzazione, che ha un impatto negativo sia dal punto di vista sociale (aumento del traffico, intralcio delle attività commerciali, ecc) sia sull'ambiente (emissioni di inquinanti, produzione di polveri, ecc.).

Un campo di applicazione molto interessante è rappresentato dal ripristino delle condotte in cemento amianto, largamente usate in Italia (migliaia di Km) per l'irrigazione e talvolta anche per l'adduzione e distribuzione di acqua potabile: soprattutto in presenza di acque aggressive, le fibre di amianto costituenti le tubazioni, potrebbero andare in sospensione ed essere inalate con l'irrigazione o ingerite con la distribuzione idropotabile.

L'attuale legislazione, pur muovendosi nella stessa direzione delle tecnologie innovative (riuso, recupero, ripristino, mantenimento, minor impatto, ecc.) non è ancora sufficientemente incisiva da permettere la loro affermazione. Tuttavia la quantificazione dei danni ambientali, soprattutto da parte delle Amministrazioni, avrà sempre più peso nella valutazione e nella scelta delle alternative progettuali, ed è auspicabile che il divario economico tra tecniche tradizionali e quelle no-dig diminuisca fino a rendere queste ultime sempre più vantaggiose.

1. INDAGINI CONOSCITIVE NON INVASIVE PER LA RICERCA E LA MAPPATURA DEI SERVIZI ESISTENTI

A monte di ogni realizzazione no-dig deve essere condotta un'accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi già esistenti e sullo stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare.

Tali tecnologie, applicate anche a supporto di tecniche tradizionali (scavi aperti, ecc.), per la loro caratteristica di non invasività e per la stretta connessione e dipendenza con le tecnologie no-dig propriamente dette, pur non essendo in realtà tecnologie di scavo/posa in opera ma indagini conoscitive impiegate nella fase preliminare dell'intervento vero e proprio, vengono da sempre incluse nella famiglia delle tecnologie no-dig.

In base ai risultati di tali indagini preliminari sui terreni interessati, unitamente a quelle geologiche/geotecniche tradizionali, è possibile effettuare scelte progettuali relativamente alla tecnologia più adatta di intervento, che non può prescindere dalla conoscenza completa dei sottosistemi esistenti da parte di tutti gli enti interessati.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

La conoscenza della reale collocazione dei servizi nel sottosuolo, del resto, permette rapidità di esecuzione dei lavori da parte dei Gestori e, conseguentemente, minori costi sociali per la collettività.

La localizzazione e mappatura dei servizi interrati preesistenti (incluse le canalizzazioni da riabilitare), propedeutica all'impiego di ogni tecnologia NO-DIG, potrà essere condotta con:

- Telecamere;
- Georadar
- Cercatubi

➤ **TELECAMERE (SISTEMI CCTV)**

La tecnologia consente di ispezionare la superficie interna delle condotte idriche, fognarie e del gas, nonché di serbatoi, pozzi e cisterne.

È impiegata prevalentemente per analizzare lo stato delle condotte e progettare il loro risanamento, in quanto permette di valutarne le dimensioni reali, di individuare la presenza di fratture, intrusioni o infiltrazioni, nonché di eventuali allacci abusivi.

Il sistema è costituito da telecamere a colori motorizzate o montate su carrelli filo-guidati, dotate di testa girevole assialmente per 360° e brandeggiabile per 270°, di luci regolabili per l'illuminazione della condotta e di sistemi per rilevare la dimensione dei "difetti" e la pendenza della condotta. La telecamera è collegata ad un monitor esterno di controllo e le informazioni rilevate possono essere memorizzate su supporti magnetici o digitali. In caso di ispezione di condotte del gas, il sistema deve essere certificato non deflagrante, mentre di condotte idriche devono esser presi tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi di perdite.

Le dimensioni e il grado di occlusione delle condotte possono condizionare l'impiego di questa tecnica.

➤ **GEORADAR (GROUND PENETRATING RADAR, GPR)**

Consentono di rivelare in modo non distruttivo e non invasivo la presenza e la posizione di oggetti presenti nel sottosuolo, fino ad una profondità di diversi metri, utilizzando il fenomeno della riflessione delle onde elettromagnetiche a particolari frequenze.

Il sistema è costituito da un'unità di controllo e di acquisizione dei dati, e da una o più antenne e permette di acquisire, elaborare, interpretare i dati e di restituire elaborati grafici (cartacei o elettronici) bi/tri-dimensionali in pianta o in sezione. A seconda del numero di antenne e della frequenza utilizzata per l'introspezione, la tecnica permette di rilevare, più o meno accuratamente, la posizione e la dimensione degli oggetti presenti nel sottosuolo.

L'uso della tecnologia è propedeutico all'impiego delle tecniche di posa no-dig che comportino perforazioni o scavi ridotti e, oltre ad essere utile per la progettazione di reti tecnologiche, permette di effettuare analisi dei profili stratigrafici, indagini archeologiche e di ingegneri civile e ambientale.

Il suo impiego è condizionato principalmente dalle caratteristiche geologiche del terreno (la presenza di acqua, infatti, attenua la capacità di penetrazione dell'onda elettromagnetica) e dal tipo di oggetti presenti nel sottosuolo (per esempio la presenza di maglie metalliche).

➤ **CERCATUBI**

Permette l'individuazione nel sottosuolo di strutture metalliche (cavi e condotte), sfruttando la proprietà di generazione di campi magnetici.

La tecnica, propedeutica alle operazioni di scavo a cielo aperto, non fornisce tuttavia indicazioni sulla profondità degli oggetti o su strutture sotterranee di materiale diverso.

2. PERFORAZIONI ORIZZONTALI GUIDATE

➤ TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE GUIDATA (HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING)

Consente la posa di tubazioni in polietilene o acciaio, atte alla fornitura di tutti i tipi di sottoservizi (compresi prodotti petrolchimici) del diametro di 40-1.600 mm.

La posa avviene mediante una trivellazione guidata elettronicamente dal punto di ingresso ad uno di arrivo, senza la necessità di effettuare scavi a cielo aperto.

La tecnologia prevede varie fasi di lavorazione e può essere effettuata "a secco" oppure "ad umido" (con avanzamento coadiuvato da getto fluido costituito da acqua e bentonite):

- viene realizzato un foro pilota mediante l'introduzione nel punto di ingresso di una colonna di aste, con un utensile di perforazione posto in testa, guidate alla quota e nella direzione voluta;
- raggiunto il punto di uscita, sulla testa di perforazione viene montato un opportuno alesatore che permette di allargare il diametro del foro fino a raggiungere le dimensioni utili alla posa dei tubi previsti;
- completata la posa, l'area di lavoro viene ripristinata mediante il ripristino dei punti di ingresso e di uscita.

In caso di posa di piccole condotte, la fase di alesatura del foro può essere evitata, riducendo quindi, oltre i tempi di lavorazione, anche le dimensioni delle macchine impiegate e, quindi, l'area di cantiere.

Il Directional Drilling è particolarmente adatto per il superamento di ostacoli, quali fiumi, canali, strade di grande comunicazione, aree pubbliche, e trova impiego anche nel consolidamento di versanti franosi e nel risanamento e contenimento di siti inquinati.

L'impiego di questa tecnologia può essere condizionato dalla presenza di pietre o rocce di dimensioni notevoli o in terreni sciolti, quali ghiaia o sabbia. Inoltre, a seconda del diametro della condotta da posare e della lunghezza dell'impianto da realizzare, le dimensioni dell'area di cantiere possono essere tali da impedirne l'apertura in area urbana.

➤ ROD PUSHER

Questa tecnologia è un particolare tipo di trivellazione orizzontale guidata, realizzata esclusivamente a secco, con macchinari di piccole dimensioni e per la posa di tubazioni del diametro di 50-160 mm.

Poiché necessita di dimensioni ridotte dell'area di cantiere, risulta particolarmente conveniente in ambito urbano e qualora sia possibile utilizzare, come punto di partenza, una camerette esistente.

➤ MICROTUNNELING

La tecnologia consente la posa di tubazioni di diametro di 250- 2.500 mm in acciaio, in calcestruzzo o in gres ceramico.

La posa avviene mediante la spinta, da un pozzo di partenza fino ad uno di arrivo, di sezioni di tubo della lunghezza variabile da 1 a 3 metri. La sezione più avanzata del tubo è costituita da una fresa o da una trivella con testa orientabile, che disgrega il materiale durante

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

l'avanzamento. Il materiale di risulta viene portato in superficie tramite un sistema chiuso di circolazione d'acqua e bentonite mantenuto in movimento da grosse pompe.

L'orientamento della testa di perforazione è controllato tramite un segnale laser inviato dal pozzo di partenza lungo la direzione della perforazione, che incide su un rivelatore solidale con la testa fresante, la quale può essere guidata da un operatore per mezzo di un sistema di martinetti idraulici.

La tecnologia viene prevalentemente impiegata per la posa di condotte idriche e fognarie, in generale di grandi dimensioni, e può essere utilizzata con buoni risultati su tutti i tipi di terreno.

L'impiego di questa tecnica può essere condizionato, soprattutto in area urbana, dalla necessità di avere a disposizione area estese per l'installazione dei cantieri, oltre che da considerazioni di convenienza economica legata alle dimensioni dell'opera da realizzare.

3. PERFORAZIONI ORIZZONTALI NON GUIDATE

➤ MOLE (SILURO)

Consente la posa di tubazioni del diametro di 90-180 mm che viene realizzata tramite perforazione a secco, con sistemi di spinta ad aria compressa, da una buca di partenza fino ad una di arrivo. Il tubo viene posato direttamente durante la perforazione, collegandolo alla coda della lancia mediante opportuni attacchi.

Non potendo apportare correzioni significative alla traiettoria della perforazione, questa dovrà essere orientata opportunamente all'avvio, alla giusta profondità.

Il suo impiego è ottimale per lunghezze limitate di posa e in ambito urbano, per via delle ridotte dimensioni dei macchinari, mentre è condizionato dalla presenza di trovanti di significative dimensioni rispetto al macchinario.

➤ SPINGITUBO

Consente la posa di tubazioni del diametro di (600-1.500) mm; è analoga al Microtunnelling ma si differenzia da questo per l'assenza di fresa posta sulla testa di perforazione e per il fatto che lo scavo non può essere direzionato.

Questa tecnologia viene prevalentemente impiegata per l'attraversamento di linee ferroviarie e stradali ed è adatta per perforazioni di lunghezza limitata.

Il suo impiego non è fattibile in presenza di terreni rocciosi o di falde acquifere e può essere condizionato in ambito urbano dalla necessità di avere a disposizione un'area di cantiere di dimensioni notevoli.

4. TECNOLOGIE ASSOCIATE

➤ MINITRINCEA

La tecnologia permette la posa della infrastruttura di sottoservizi, quali l'idrico, l'energia e le telecomunicazioni, attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale, sistemazione di tubi e/o cavi e riempimento del solco con malta cementizia.

La tecnica è applicabile su tracciati che contemplino, generalmente, superfici asfaltate, cementate, aventi un sottofondo di materiale compatto e si esegue normalmente in prossimità del ciglio stradale. L'impiego della stessa laddove siano presenti fondi con trovanti di medie dimensioni o fondi di tipo sabbioso, o ghiaioso deve essere opportunamente valutata di volta in volta.

Le fasi di lavorazione prevedono la fresatura del manto stradale (taglio) per una larghezza massima di 15 cm con una profondità massima di 40 cm, la posa dei cavi o dei tubi (fino ad un massimo di 3 di 40- 50 mm di diametro) e il riempimento dello scavo.

Per quest'ultimo si utilizza, generalmente, malta cementizia aerata fino a 3 cm dal piano di calpestio, completando il riempimento con il materiale con cui si realizza il tappetino di usura. Il crescente interesse nell'impiego di questa tecnologia, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, ha portato allo sviluppo di nuovi materiali di riempimento (malta rapida) con la caratteristica di avere prestazioni superiori alle classiche malte e di consentire il riempimento della minitrincea fino al piano di calpestio o carrabile, evitando quindi il ripristino del tappetino di usura. In particolare questa malta è stata, di recente, certificata dal Centro Studi e Ricerche di ANAS.

Le attrezzature impiegate sono di dimensioni tali da consentire di allestire cantieri in spazi estremamente contenuti, permettendone un agevole utilizzo sia in ambito urbano che extraurbano.

➤ MICROTRINCEA

Questa tecnologia è analoga alla minitrincea ma sia lo scavo sia le attrezzature impiegate sono di dimensioni molto ridotte. In particolare il taglio della pavimentazione ha una larghezza massima di 1,6 cm con una profondità massima di 15 cm.

Tale tecnica risulta particolarmente adatta, sia in ambito urbano che extraurbano, per la posa di sottoservizi su marciapiedi, strade, banchine e/o aree di parcheggio o campus universitari, dove le sollecitazioni sull'impianto, posato superficialmente, sono ridotte.

5. RIUTILIZZO E SFRUTTAMENTO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Questa tipologia di tecniche è quella che comporta i maggiori vantaggi in termini di impatto sull'ambiente urbano in quanto limita ancora di più gli scavi e dunque il materiale di risulta. Inoltre, con queste tecniche le vecchie condotte o i loro materiali costituenti rimangono "in situ" senza essere rimosse, confinati nell'antico scavo senza la necessità di essere conferite in discarica, con evidente vantaggio quando si è in presenza di condotte in materiali speciali (cemento-amianto) che costituiscono parte del patrimonio delle reti di acquedotti italiane e la maggioranza di quelle irrigue. Da ultimo, utilizzando le vecchie canalizzazioni non si incrementa "il disordine" del sottosuolo, dovuto al moltiplicarsi dei servizi interrati.

Le tecniche di risanamento delle infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si possono suddividere in tre gruppi a seconda che l'installazione della nuova condotta comporti una riduzione, un aumento o il mantenimento delle dimensioni originarie della condotta.

5.1. INSTALLAZIONE DI NUOVE CONDOTTE CON DIAMETRO INFERIORE A QUELLO DELLA CONDOTTA ESISTENTE

Sono le tecnologie più semplici e consistono nel semplice alloggiamento entro il tubo esistente di una nuova condotta (che può essere di qualsiasi materiale). Naturalmente, tale operazione comporta una riduzione di diametro della nuova condotta (per consentirne l'infilaggio) lasciando una corona circolare di vuoto tra la vecchia e la nuova tubazione.

➤ SLIP - LINING

La tecnologia consente il rinnovamento di una condotta esistente, mediante l'inserimento di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) di diametro inferiore alla condotta da rinnovare, tipicamente in ghisa.

È possibile realizzare con questa tecnologia anche tratte di 300 m a seconda del diametro della condotta da posare che può variare da 20 - 1.000 mm.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

Viene prevalentemente impiegata per rinnovamento di tubazioni idriche e del gas (fino a 630 mm) e trova applicazione sia in ambito urbano che in extraurbano, permettendo anche di realizzare ex-novo o di ricollocare derivazioni d'utenza.

La tecnologia non è adatta laddove non è consigliabile una riduzione della portata della condotta, anche se questa può compensare le perdite della condotta stessa.

La tecnologia è condizionata anche dalla presenza di curve, variazioni angolari multiple o singole superiori a 3°, che costituiscono quindi necessariamente punti di interruzione dell'inserzione.

➤ **COMPACT PIPE/ U-LINER**

La tecnologia consente il rinnovamento di una condotta esistente, tipicamente in ghisa, mediante l'inserimento di tubi in PEAD ridotti di diametro, al momento della fabbricazione, mediante deformazione a "C" oppure a "U" e messi in opera con processo di reversione controllata in temperatura, attraverso l'impiego di vapore acqueo a 130°.

La tecnologia fa parte delle cosiddette tecniche *close-fit lining*, aderendo perfettamente alla condotta esistente a relining effettuato.

Permette mediamente la posa di tratte di tubazione fino a 250 m per diametri inferiori a 250 mm e di tratte di 100- 150 m per diametri superiori 300- 500 mm.

Viene prevalentemente impiegata per rinnovamento di reti fognarie, reti idriche e gas dotti di sezione circolare, in ambito urbano e in extraurbano e permette di realizzare ex-novo o di ricollocare derivazioni d'utenza.

La tecnologia è condizionata dalla presenza di curve, variazioni angolari multiple o singole superiori al 22,5°, che costituiscono quindi necessariamente punti di interruzione dell'inserzione

➤ **ROLL DOWN (O SWAGELINING)**

La tecnologia consente il rinnovamento di una condotta esistente mediante l'inserimento di tubi in PEAD di diametro ridotto a freddo in campo, fino al 19%, mediante trafilatura assiale. Ad inserzione terminata il tubo è riportato a misura standard attraverso pressurizzazione con acqua fredda o aria, fino ad adesione perfetta alle pareti del tubo da rinnovare (tecnica *close-fit lining*).

Permette mediamente la posa di tratte di tubazione fino a 300 m, per tubi in polietilene di diametri fino a 500 mm.

Viene prevalentemente impiegata per il rinnovamento di tubazioni idriche e del gas di sezione circolare, in ambito urbano e in extraurbano, e permette di realizzare ex-novo o di ricollocare derivazioni d'utenza.

La tecnologia è condizionata dalla presenza di curve, variazioni angolari multiple o singole superiori al 3°, che costituiscono quindi necessariamente punti di interruzione dell'inserzione.

➤ **SUBLINE**

La tecnologia consente il rinnovamento di una condotta esistente, di sezione circolare, mediante l'inserimento di tubi in PEAD di diametro ridotto per deformazione, fino al 40%, direttamente in campo. La deformazione è mantenuta da fascette in plastica. Ad inserzione terminata il tubo è riportato a misura standard attraverso pressurizzazione con acqua fredda che fa anche saltare le fascette e aderire perfettamente la tubazione alla condotta esistente (tecnica *close-fit lining*).

La tecnologia permette di eseguire inserzioni per tratte fino a 400 m per diametri anche fino a 1.600 mm e il suo impiego è ideale per il rivestimento di condotte in cemento-amianto, sia in ambito urbano e in extraurbano.

Il rinnovamento della condotta esistente può essere eseguito anche con tecnica del "*interactive folding*", a seconda dello stato della condotta da risanare. La tecnica comporta l'inserzione di una tubazione di spessore limitato, lasciando così che sia la condotta esistente a sopportare la pressione del carico idraulico del fluido trasportato all'interno.

➤ **SLIM - LINER**

La tecnologia consente il rinnovamento di una condotta esistente di sezione circolare, mediante inserimento di tubi in PEAD di limitato spessore (2,8- 6,2) mm, ridotti di diametro, anche fino al 60%, mediante deformazione a "C" al momento della fabbricazione e messi in opera con un processo di reversione controllata in pressione d'aria o acqua fredda, aderendo perfettamente alla tubazione esistente (tecnica *close-fit lining*).

La tecnologia permette di eseguire il rinnovamento di tubazioni per tratte fino a 300 m di diametro variabile da 75 - 300 mm.

Viene prevalentemente impiegata per il rinnovamento di reti idriche o fognarie ed è adatto per arginare perdite o corrosioni, mentre essendo la condotta di spessore ridotto "*interactive folding*", è la condotta esistente a sopportare la pressione del carico idraulico del fluido trasportato all'interno.

5.2. RISANAMENTO DI CONDOTTE ESISTENTE CON SISTEMI A GUAINA, RESINE E CEMENTO

Sono tecnologie impiegate generalmente per riparazioni localizzate e vengono realizzate rivestendo le stesse con resine o calze termoindurenti.

➤ **PIPE COATING**

La tecnologia consente il rivestimento di una condotta esistente, mediante l'utilizzo di resine epossidiche spruzzate, con appositi robot, all'interno della condotta stessa.

Viene prevalentemente impiegata per il risanamento di condotte idriche e fognarie, permettendo di migliorarne le caratteristiche chimiche delle pareti. È particolarmente adatta per il rinnovamento di condotte con rivestimenti interni pericolosi (cemento-amianto) o che presentano ossidazioni.

➤ **CEMENT MORTAR LINING**

La tecnologia consente il rivestimento di una condotta esistente, mediante l'utilizzo di malta cementizia spruzzata, con appositi robot, all'interno della condotta, permettendone l'allungamento della vita utile di oltre 50 anni.

Permette di eseguire il rinnovamento di tubazioni per tratte fino a 150 m per diametri inferiori a 600 mm e per tratte di 250- 300 m per diametri superiori.

Viene prevalentemente impiegata per risanare tubazioni idriche metalliche sia in abito urbano che extraurbano ed è particolarmente adatta in caso di condotte con rivestimenti interni pericolosi (cemento-amianto) o che presentano lesioni o ossidazioni.

➤ **CURED IN PLACE PIPE (LETT.: RIPARATO SUL POSTO)**

La tecnologia consente la riabilitazione di una condotta o manufatto tramite retroversione di guaina in feltro o feltro-tessile impregnata da un'opportuna resina termoindurente e avente uno strato esterno in materiale plastico resistente chimicamente e fisicamente al fluido da convogliare.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

La guaina viene impregnata all'interno (parte che ad inserzione avvenuta andrà a contatto con la condotta da risanare) con una particolare resina, e avvolta in una camera di estroflessione. Una delle parti terminali viene fissata per cerchiaggio alla bocca di uscita dell'estroflessore e la messa in pressione con aria provoca il rivoltamento e l'avanzamento della guaina nella condotta da risanare. Per diametri di condotta da risanare superiori a 200 mm viene realizzata un'incastellatura perpendicolare alla condotta da risanare e la retroversione avviene mediante l'immissione di acqua all'interno del sacco a corona che si viene a formare, provocando, per gravità, il rivoltamento e l'avanzamento della guaina.

La tecnologia consente il rinnovo di tubazioni di diametro da 200 - 2.000 mm ed è prevalentemente impiegato per reti idriche e fognarie, sia in abito urbano che extraurbano.

INSTALLAZIONE DI NUOVE CONDOTTE CON DIAMETRO SUPERIORE A QUELLO DELLA CONDOTTA ESISTENTE

Sono tecnologie che consentono l'inserimento di condotte con diametro fino al 30% maggiore dell'esistente. La condotta originaria viene distrutta da un utensile che trascina dietro di sé la nuova da installare. Il materiale di cui è costituita la condotta da sostituire determina la scelta della tecnica da utilizzare.

➤ PIPE BURSTING (LETT.: DISTRUZIONE DEI TUBI)

La tecnologia consente la sostituzione di una condotta esistente costituita da materiali fragili (ghisa, gres, cemento, cemento-amianto, PVC), tramite inserzione, da un punto di partenza e uno di arrivo, di un sistema di aste azionate idraulicamente, che nella fase successiva di estrazione vengono fissate ad un utensile tagliente che frantuma la condotta esistente, ad un'ogiva conica che costipa i frammenti, ed infine alla nuova tubazione, che viene pertanto inserita nella sede dell'esistente.

La tecnologia permette l'esecuzione di tratte di 80 - 100 m ed è prevalentemente impiegata per il rinnovamento di reti idriche, fognarie e del gas e permette il ricollocamento delle derivazioni d'utenza.

Il suo impiego è condizionato dalla presenza nelle vicinanze di altri sottoservizi che potrebbero essere danneggiati per compressione, nonché dalla presenza di curve, variazioni angolari multiple o singole superiori al 3°, che costituiscono quindi necessariamente punti di interruzione dell'inserzione.

➤ PIPE SPLITTING

La tecnologia è analoga alla precedente, ma consente la sostituzione di una condotta esistente costituita da materiali duttili (ghisa sferoidale, acciaio).

TECNICHE NO DIG CON RIUSO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI

➤ POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE CHE TRASPORTA GAS O ACQUEDOTTO

La posa del cavo in fibra ottica, all'interno della tubazione che trasporta il gas è una tecnica di riuso che presenta vantaggi legati allo sfruttamento del tracciato del gasdotto esistente, alla rapidità di posa ed alla ridotta invasività; ma anche svantaggi perché la tecnica non è convenzionale e relativamente poco sperimentata. Il costo di messa in opera è variabile a seconda della configurazione dell'impianto ed è necessario tener conto della presenza di valvole e giunti a "T", da evitare. Ci possono essere, inoltre, problemi normativi di applicabilità.

➤ POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE DISMESSA O NON UTILIZZATA

L'inserimento di sottotubi all'interno di tubazioni dismesse o non utilizzate presenta il grande

vantaggio di riutilizzare le infrastrutture esistenti e di avere quindi una bassa invasività, oltre che permettere velocità di posa.

➤ **POSA IN RETI FOGNARIE**

La posa all'interno delle condotte fognarie è realizzabile con differenti metodologie:

- utilizzando il "cielo" della condotta, dove i cavi o le canalette in metallo, opportunamente predisposte per resistere all'ambiente "fognario", vengono ancorate; nelle condotte non percorribili dall'uomo si ricorre all'utilizzo di robot che provvedono al fissaggio del tubo/cavo;
- in occasione di risanamento della condotta fognaria con tecniche di rivestimento interno, attraverso l'inserimento di tubazioni tra la condotta e la calza di rivestimento;
- posando un particolare cavo - resistente agli agenti chimici - direttamente sul fondo della condotta.

Questa particolare posa permette la posa di cavi di telecomunicazioni e di energia elettrica e ha il vantaggio di:

- sfruttare infrastrutture esistenti, presenti in maniera capillare in ambito urbano ed extraurbano;
- non effettuare scavi lungo il percorso di posa;
- minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul traffico veicolare;
- risparmiare drasticamente sui costi di smantellamento e di ripristino della pavimentazione stradale (specialmente nei centri storici in presenza porfidi, marmi ecc.);
- eseguire in maniera rapida le opere di posa (fino a 3.000 m/giorno).

Il costo e la scelta progettuale della tecnica più idonea, è variabile con le condizioni, le dimensioni e la profondità dei condotti fognari.

La sua applicabilità è legata alle condizioni della condotta esistente e a valutazione circa eventuali problemi di esercizio e manutenzione futura.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	DESCRIZIONE	IMPIEGO	CAMPO D'APPLICAZIONE	VANTAGGI DI NATURA TECNICA	LIMITI APPLICATIVI	VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA	VANTAGGI DI NATURA SOCIALE	VANTAGGI DI NATURA AMBIENTALE
INDAGINI CONOSCITIVE								
Ispezioni CCTV	ispezione effettuata con telecamere montate su carrello filo-guidato	propedeutica per il risanamento delle condotte	ispezione delle condotte idriche, fognarie e del gas, pozzi, serbatoi e cisterne	consente di individuare la presenza di fratture, intrusioni, infiltrazioni e di misurare la reale dimensione della condotta e di verificare la presenza di allacci abusivi	- dimensioni della condotta e grado di occlusione della stessa - nelle condotte idriche e del gas vanno presi particolari accorgimenti (per evitare perdite o deflagrazioni).	ispezione agevole delle condotte, evitando scavi per saggi	ispezione della condotta non distruttiva e non invasiva	assenza di scavi
Georadar	introspezione e mappatura del sottosuolo, mediante sondaggio elettromagnetico	individuazione di strutture sotterranee, propedeutica all'impiego delle tecniche di posa a basso impatto ambientale	- progettazione e installazione di reti tecnologiche - analisi dei profili stratigrafici - indagini archeologiche e di ingegneria civile e ambientale	consente di individuare la presenza di strutture sotterranee in maniera affidabile	- presenza di falde acquifere e di maglie metalliche - introspezione di profondità elevate	introspezione che evita di dover effettuare scavi e/o saggi	- introspezione del sottosuolo non invasiva - eliminazione dei rischi di rottura di strutture sotterranee	assenza di scavi
Cercatubi	indagine superficiale attraverso la generazione di campi magnetici	individuazione di linee elettriche e tubazioni metalliche, propedeutica alla posa di reti tecnologiche	progettazione e l'installazione di reti tecnologiche	consente di individuare la presenza di strutture sotterranee metalliche	- mancanza di informazioni sulla profondità e sulle dimensioni dell'infrastruttura - non individuazione tubazioni plastiche o di strutture di altra natura non metalliche	indagine che evita di dover effettuare scavi e/o saggi	ispezione del sottosuolo non invasiva	assenza di scavi
PERFORAZIONI ORIZZONTALI GUIDATE								
Directional Drilling	trivellazione orizzontale realizzata da un punto di partenza ad uno di arrivo, guidata in superficie con sistemi di trasmissione, ricezione e localizzazione, che può avvenire a secco, per demolizione meccanica o tramite un getto costituito di acqua e bentonite.	posa di tubazioni in PEAD del diametro (40- 1600) mm per reti di sottoservizi tubazioni e cavi)	attraversamenti con tubazioni per reti tecnologiche, di: - corsi e specchi d'acqua - ferrovie, strade, autostrade, aree urbane, piazze, aree di pregio - ostacoli naturali Realizzazione di pose longitudinali e di approdi costieri Utilizzo sia in ambito urbano che extraurbano	- dimensioni più piccole dei cantieri - velocità nell'esecuzione dei lavori	- presenza di terreni sciolti (ghiaia, sabbia) e di grossi trovanti - disponibilità di un'area di lavoro ampia in funzione dei macchinari da utilizzare (proporzionali al diametro del tubo da posare)	costi più contenuti: - per cantieri ridotti e velocità di esecuzione dell'opera; - in presenza di pavimentazione particolari o di pregio	- minori rischi legati alla sicurezza - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Microtunneling	trivellazione orizzontale realizzata, da un pozzo di partenza ad uno di arrivo, con testa fresante direzionabile tramite sistema laser. La posa della tubazione avviene mediante la spinta di sezioni di tubo della lunghezza variabile da 1 a 3 metri.	posa di tubazioni del diametro (250- 2.500) mm per reti di sottoservizi (tubazioni in Gres ceramico, acciaio)	posa di condotte di grandi dimensioni, idriche, fognarie, cunicoli o gallerie multiservizi	consente il superamento di ostacoli quali strade, fiumi, canali e aree pubbliche	- necessita di un'ampia area di cantiere	costi più contenuti: - per cantieri ridotti e velocità di esecuzione dell'opera; - in presenza di pavimentazione particolari o di pregio	- minori rischi legati alla sicurezza - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2

TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	DESCRIZIONE	IMPIEGO	CAMPO D'APPLICAZIONE	VANTAGGI DI NATURA TECNICA	LIMITI APPLICATIVI	VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA	VANTAGGI DI NATURA SOCIALE	VANTAGGI DI NATURA AMBIENTALE
Rod pusher	perforazione orizzontale guidata relizzata a secco, con macchine di piccola dimensione	posa in terreni sciolti per tubazioni con diametro di (50- 160) mm per lunghezze di circa 60 m	attraversamenti e sbracci d'utente per reti tecnologiche, sia in ambito urbano che extraurbano	- dimensioni più piccole dei cantieri - velocità nell'esecuzione dei lavori	- lunghezze limitate dell'impianto - diametro limitato della tubazione - solo su terreni sciolti (argilla, limio)	costo di realizzazione estremamente contenuto	- minori rischi legati alla sicurezza - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	scavi ridotti
PERFORAZIONI ORIZZONTALI NON GUIDATE								
Mole (siluro)	perforazione a secco che avviene con compattazione del terreno realizzata mediante l'avanzamento di una lancia, con sistemi di spinta ad aria compressa, da una buca di partenza fino ad una di arrivo. Il tubo viene posato direttamente durante la perforazione, collegandolo alla coda della lancia.	posa di tubazioni del diametro di (90-180) mm	attraversamenti e sbracci d'utente per reti tecnologiche, sia in ambito urbano che extraurbano	- dimensioni più piccole dei cantieri - velocità nell'esecuzione dei lavori	- solo per pose di piccole tratte - diametro limitato della tubazione - solo su terreni sciolti	costo di realizzazione estremamente contenuto	- minori disagi per assenza di scavi - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Spingitubo	perforazione orizzontale realizzata con sistemi di spinta, da un pozzo di partenza ad uno di arrivo, di tubazioni in acciaio, direttamente nel terreno.	posa di tubazioni di acciaio del diametro (600- 1.500) mm	attraversamenti ferroviari e stradali, prevalentemente in ambito extraurbano	consente il superamento di ostacoli quali grandi arterie stradali e ferrovie	- non adatto su roccia o in presenza di trovanti e/o di falde - necessità di un'ampia area di cantiere	costi più contenuti: - per cantieri ridotti e velocità di esecuzione dell'opera; - in presenza di pavimentazione particolari o di pregio	minori disagi per l'assenza di scavi: - minori rischi legati alla sicurezza - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
TECNOLOGIE ASSOCIATE								
Microtrincea	scavo di dimensioni ridottissime (1,6 x 15) cm	posa di cavo e/o canaletta	in marciapiedi e/o aree di parcheggio o campus universitari, sia in abito urbano che extraurbano	- rapidità di esecuzione dell'opera - nessun intervento di ripristino	- necessità di spostamento in caso di rifacimento asfalto con fresatura - maggiori rischi in caso di interventi di posa di altri sottoservizi - non adatta in presenza di pavimentazione particolari o di pregio	costi più contenuti per: - cantieri ridotti - velocità di esecuzione dell'opera - assenza di ripristini	minori disagi per scavi ridottissimi: - minori rischi legati alla sicurezza - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	DESCRIZIONE	IMPIEGO	CAMPO D'APPLICAZIONE	VANTAGGI DI NATURA TECNICA	LIMITI APPLICATIVI	VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA	VANTAGGI DI NATURA SOCIALE	VANTAGGI DI NATURA AMBIENTALE
Minitrincea	scavo di dimensioni ridotte (5/15 x 30/45) cm	posa di tubi e/o cavi	in marciapiedi, strade, banchine e/o aree di parcheggio o campus universitari, sia in abito urbano che extraurbano	- rapidità di esecuzione dell'opera - nessun intervento di ripristino	- necessità di spostamento in caso di rifacimento asfalto con fresatura - maggiori rischi in caso di interventi di posa di altri sottoservizi - non adatta in presenza di pavimentazione particolari o di pregio	costi più contenuti: - per cantieri ridotti - velocità di esecuzione dell'opera; - assenza di ripristini	minori disagi per scavi ridottissimi: - minori rischi legati alla sicurezza - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Posa in fogna	posa di cavi e/o canalette, anche a mezzo robot, ancorate lungo la parete laterale e/o superiore o posate in terra	applicabile in dorsali di reti fognarie e in reti di distribuzione	possibile la posa di cavi in f.o. e/o elettrici	utilizzo di una infrastruttura esistente	l'impianto deve essere realizzato nuovamente in caso di sostituzione della fogna	la posa avviene con il personale in esterno	- minori disagi per assenza di scavi - bassa invasività per la circolazione stradale e pedonale - minore interferenza con le attività commerciali	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
RIUTILIZZO O SFRUTTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI								
ISTALLAZIONE NUOVE CONDOTTE CON DIAMETRO INFERIORE ALL'ESISTENTE								
Slip- lining	rinnovamento di condotta esistente mediante inserimento di tubi in PEAD di diametro inferiore nella condotta da rinnovare	posa di tratte da 100 m a oltre 300 m con diametri di (20- 1.000) mm	rinnovamento di tubazioni idriche e del gas (fino a 630 mm) in ambito urbano e in extraurbano	- si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori	riduzione della sezione del tubo originale	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Compact Pipe/ U-liner (close- fit lining)	rinnovamento di condotta esistente mediante inserimento di tubi in PEAD ridotti di diametro, al momento della fabbricazione, mediante deformazione a "C", "U" e messi in opera con processo di reversione controllata in temperatura	posa di tratte medie fino a 250 m per diametri inferiori a 250 mm e di tratte medie di di (100- 150) m per diametri superiori di (300- 500) mm	rinnovamento di reti fognarie, reti idriche e gas dotti di sezione circolare in ambito urbano e in extraurbano	- si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori	- non adatto per sezioni dei tubi da risanare diverse da quelle circolari - riduzione della sezione del tubo originale	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2

TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	DESCRIZIONE	IMPIEGO	CAMPO D'APPLICAZIONE	VANTAGGI DI NATURA TECNICA	LIMITI APPLICATIVI	VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA	VANTAGGI DI NATURA SOCIALE	VANTAGGI DI NATURA AMBIENTALE
Roll down (o swagelining) (close-fit lining)	rinnovamento di condotta esistente mediante inserimento di tubi in PEAD di diametro ridotto a freddo in campo, mediante trafilatura assiale. Ad inserzione terminata il tubo è riportato a misura standard per pressurizzazione con acqua fredda o aria fino ad adesione alle pareti del tubo da rinnovare.	eseguitibile per tratte fino a 300 m e per tubi in polietilene di diametri fino a 500 mm	rinnovamento di tubazioni idriche e del gas in ambito urbano e in extraurbano	- si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori	riduzione della sezione del tubo originale	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Subline (close-fit lining)	rinnovamento di condotta esistente mediante inserimento di tubi in PEAD di diametro ridotto per deformazione in campo, mantenuta da fascette in plastica. Ad inserzione terminata il tubo è riportato a misura standard per pressurizzazione con acqua fredda che fa anche saltare le facette.	eseguitibile per tratte fino a 400 m per diametri anche fino a 1.600 mm	ideale per condotte in cemento-amianto in ambito urbano e in extraurbano	- si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori	riduzione della sezione del tubo originale	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Slim Line (close-fit lining)	rinnovamento di condotta esistente mediante inserimento di tubi in PEAD di limitato spessore, ridotti di diametro, mediante deformazione a "C", al momento della fabbricazione e messi in opera con processo di reversione controllata in pressione d'aria o acqua fredda	posa di tubazioni di diametri (2,8- 6,2) m	rinnovamento di reti idriche o fognarie; adatto per arginare perdite o corrosioni	- si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori	la pressione e la resistenza d'esercizio vengono garantite dalla vecchia condotta	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
RISANAMENTO DI CONDOTTE ESISTENTI CON SISTEMI A GUAINA GUANA, RESINE E CEMENTO								
Pipe coating	rivestimento di condotta esistente con l'utilizzo di resine epossidiche spruzzate, mediante robot, all'interno della condotta	miglioramento delle caratteristiche chimiche delle pareti delle condotte idriche e fognarie	rinnovamento di condotte con rivestimenti interni pericolosi (cemento-amianto) o che presentano ossidazioni	- si evita la rottura della strada - velocità nell'esecuzione dei lavori		- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	DESCRIZIONE	IMPIEGO	CAMPO D'APPLICAZIONE	VANTAGGI DI NATURA TECNICA	LIMITI APPLICATIVI	VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA	VANTAGGI DI NATURA SOCIALE	VANTAGGI DI NATURA AMBIENTALE
Cement Mortar Lining	rivestimento di condotta esistente con l'utilizzo di malta cementizia spruzzata, mediante robot, all'interno della condotta.	risanamento di condotte idriche metalliche di tratte medie fino a 150 m per diametri inferiori a 600 mm e di tratte medie di di (250-300) m per diametri superiori	rinnovamento di condotte idriche con rivestimenti interni pericolosi (cemento-amianto) o che presentano lesioni o ossidazioni, sia in abito urbano che extraurbano	- si evita la rottura della strada - velocità nell'esecuzione dei lavori	materiale della tubazione diversi dall'acciaio	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Cured in place pipe	riabilitazione di condotta o manufatto tramite retroversione di guaina in feltro o feltro-fessile impregnato di opportuna resina termoindurente e con strato esterno in materiale plastico	rinnovo di tubazioni di diametro di (200-2.000) m per tratte di lunghezza variabile	rinnovamento di reti idriche, fognarie, sia in abito urbano che extraurbano	- si evita la rottura della strada - velocità nell'esecuzione dei lavori		- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
ISTALLAZIONE NUOVE CONDOTTE CON DIAMETRO SUPERIORE ALL'ESISTENTE								
Pipe bursting	sostituzione di condotta esistente costituita di materiali fragili (ghisa, gres, cemento, cemento-amianto, PVC), tramite inserzione di aste, da un punto di partenza e uno di arrivo, che in fase di estrazione vengono fissate ad un utensile tagliente che frantuma la condotta esistente, ad un'ogiva conica che costipa i frammenti e alla nuova tubazione. La spinta è realizzata con sistemi idraulici	eseguibile per tratte di (80- 100) m	rinnovamento di reti idriche, fognarie e del gas	- aumento delle dimensioni della condotta - si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori - utilizzo sia in abito urbano che extraurbano	- variazioni angolari della condotta - presenza di altri sottoservizi nelle immediate vicinanze che possono essere danneggiati	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2
Pipe splitting	sostituzione di condotta esistente costituita di materiali duttili (ghisa sferoidale, acciaio), tramite inserzione di aste, da un punto di partenza e uno di arrivo, che in fase di estrazione vengono fissate ad un utensile tagliente, ad un'ogiva conica per costipare la vecchia condotta e alla nuova tubazione. La spinta è realizzata con sistemi idraulici	eseguibile per tratte di (80- 100) m	rinnovamento di reti idriche, fognarie e del gas	- aumento delle dimensioni della condotta - si evita la rottura della strada, utilizzando una infrastruttura esistente - velocità nell'esecuzione dei lavori - utilizzo sia in abito urbano che extraurbano	- variazioni angolari della condotta - presenza di altri sottoservizi nelle immediate vicinanze che possono essere danneggiati	- costo inferiore alla posa - riduzione dei tempi di posa	- assenza di scavi - efficientamento del sottosuolo	- minore movimentazione di materiale non rinnovabile (terra da cave e a discarica) - minore movimentazione di mezzi pesanti, quindi minore emissione di polveri e CO2

D.G.Territorio e urbanistica

D.d.u.o. 19 luglio 2011 - n. 6642

Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale (V.A.S.) del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Viste le direttive 2001/42/CE e 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'informazione e alla partecipazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», così come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (parte seconda) e dal d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 (parte quarta): «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Viste:

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e smi e in particolare l'art. 19 comma 4, il quale specifica che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti debba essere integrato dalla Valutazione Ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE.
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e smi e in particolare l'art. 4, che introduce la Valutazione Ambientale Strategica dei piani/programmi (V.A.S.) dando attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio regionale del 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, d.lgs. 11 marzo 2005, n. 12)»;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2011 n. 1587 «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e della relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.), c. 3, art. 19, l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, e c. 1 art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12» è stata avviata la procedura per l'approvazione del nuovo P.R.G.R. e la relativa V.A.S. e sono state individuate l'Autorità procedente per la redazione del piano (DG Territorio e Urbanistica, U.O. Programmazione Integrata e Valorizzazione dei Rifiuti) e l'Autorità competente per la VAS (DG Territorio e Urbanistica Struttura, U.O. Programmazione e Pianificazione Territoriale di concerto con la DG Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia);

Dato atto che per la redazione del piano possono essere applicate le procedure di cui all'art. 92, comma 6 del d.lgs. 163/2006, così come previsto dal regolamento regionale di cui alla d.g.r. 31 maggio 2000, n. 17, Allegato E;

Preso atto che gli avvisi di avvio di procedimento per l'approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica, sono stati pubblicati nel sito web <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> in data 22 aprile 2011 e sul BURL n. 17 in data 27 aprile 2011;

Visti:

- l'art. 4 della l.r. del 1° luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale: competenze della dirigenza» nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
- l'art. 10 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 e il regolamento attuativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 novembre 2010, i quali determinano requisiti e professionalità richiesti al responsabile del procedimento;

D'intesa con l'Autorità competente per la VAS;

DECRETA

1. di individuare:

- i Soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare alle Conferenze di Valutazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.R.G.R.) ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2011 n. 1587, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
 - gli Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione del Programma di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
 - I Soggetti e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale di cui all'allegato C parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di precisare che l'Autorità procedente prevista dalla procedura di V.A.S. coincide con il responsabile del procedimento di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e al decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006;
 3. di stabilire che, al fine di garantire un'adeguata diffusione delle informazioni e agevolare la partecipazione del pubblico al processo di valutazione, tutta la documentazione sia consultabile al seguente indirizzo web <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> oltre al portale istituzionale della DG Territorio e Urbanistica;
 4. di stabilire altresì che, della documentazione di cui sopra, venga data notizia ai soggetti individuati ai punti precedenti;
 5. di istituire la Conferenza di Valutazione per l'esame contestuale del «Programma di Gestione dei Rifiuti» e dei documenti di VAS, costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, anche transfrontalieri di cui agli allegati A e B;
 6. di stabilire che la Conferenza di Valutazione sia articolata in almeno due sedute, una introduttiva ed una finale dandone notizia all'interno delle pagine web soprarichiamate con adeguato anticipo;
 7. di stabilire che la partecipazione ai lavori non prevede l'erogazione di gettoni di presenza;
 8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nelle pagine web dei siti sopraindicati.

Il dirigente della u.o.
Nadia Padovan

----- • -----

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

ALLEGATO A

Soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare alle Conferenze di Valutazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.R.G.R.):

- Direzioni Generali della Regione Lombardia: Ambiente, Energia e Reti (anche in qualità di autorità competente in materia di VIA); Sistemi Verdi e Paesaggio (anche in qualità di Autorità competente in materia di SIC, Zps per la Valutazione di Incidenza); Agricoltura; Sanità; Protezione civile - Polizia locale e Sicurezza; Commercio Turismo e Servizi; Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione;
- Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Ministero);
- Forze dell'ordine: Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, NOE - Nucleo tutela Ambientale sedi di Milano e Brescia, Comando interregionale nord-occidentale della Guardia di Finanza;
- ARPA Lombardia e dipartimenti Provinciali: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- ASL dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Enti Gestori dei Parchi Regionali e Naturali quali: Parco dello Stelvio, Parco Adda Nord, Parco Adamello, Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Campo dei Fiori, Parco dei Colli di Bergamo, Parco del Mincio, Parco del Monte Barro, Parco del Monte Netto, Parco del Serio, Parco dell'Alto Garda Bresciano, Parco della Grigna Settentrionale, Parco della Valle del Lambro, Parco delle Groane, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco di Montevicchia e Valle del Curone, Parco Naturale Bosco delle Querce, Parco Nord Milano, Parco Oglio Nord, Parco Oglio Sud, Parco Orobie Bergamasche, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco Spina Verde;
- Enti Gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) quali: Comuni singoli o associati, Consorzi di Comuni, Comunità Montane;
- Enti Gestori delle riserve naturali: Comuni, Comunità montane, Consorzi, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Enti Parco, W.W.F. Italia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Gestione Beni ex A.S.F.D. Università di Pavia Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri;
- Enti Gestori dei Siti Natura 2000 quali: Enti Parco, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Comunità Montane, Province e Azienda faunistico venatoria Valbelvisio e Barbellino;

— • —

ALLEGATO B

Enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione del Programma di Gestione dei Rifiuti (PRGR):

- Province lombarde (Assessorati Agricoltura, Ambiente e Territorio): Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese);
- Comunità Montane: Oltrepò Pavese, Parco Alto Garda Bresciano, Valle Sabbia, Valle Trompia, Valle Camonica, Sebino Bresciano, Val Seriana, Val di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna, Lario Orientale e Valle S. Martino, Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, Triangolo Lariano, Lario Intelvese, Alta Valtellina, Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno, Valchiavenna, Comunità montana dei laghi bergamaschi, Valli del Lario e del Ceresio, Del Pianbello, Valli del Verbano;
- Comuni lombardi;
- Autorità di Bacino del Fiume Po';
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- Consorzi di Bonifica: C.M.F. di II° Grado Adda Serio, Alta E Media Pianura Mantovana, Ass. Ne Irr. Ne Est Sesia, Burana, C.B. di II° Grado del Chiese, Colli Morenici del Garda, Dugali, Est Ticino Villorosi, Fossa di Pozzolo, fra Mella e Chiese, C.M.F. di II° Grado Mella e Fontanili, Media Pianura Bergamasca, Medio Chiese, Consorzio di II° Grado del Mincio, Muzza Bassa Lodigiana, Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, Naviglio-Vacchelli, Paludi Biscia Chiodo Prandona, Roggia Capriana, Sinistra Oglio, C.M.F. Sponda Soliva, Sud Ovest Mantova, Terre Dei Gonzaga in destra Po, Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per La Lombardia, Valle del Ticino, Vaso Fiume di Cadignano, C.I.C. Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel Territorio Cremonese, Naviglio della Città di Cremona, Società' Lago d'Idro, Oglio (Regolazione Lago d'Iseo), Ticino (Regolazione Lago Maggiore), Adda (Regolazione Lago di Como);
- Regioni confinanti: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige;
- Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni).

— • —

ALLEGATO C

Soggetti e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

- Associazioni/Enti di rappresentanza: ANCI, UPL, UNCEM, UNIONCAMERE;
- Associazioni di categoria: Albo Nazionale Gestori Ambientali della Lombardia, Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI: CNA, CIAL, Comieco, Rilegno, Corepla, Coreva), Centro di Coordinamento RAEE (sistemi collettivi: APIRAEE, CCR REWEEE, DATASERV, ECOEM, ECOLAMP, ECOLIGHT, ERP ITALIA, RAECYCLE, REMEDIA, ECODOM, ECOELIT, ECOPED, ECOR'IT, RIDOMUS), COBAT, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU), Comitato Italiano compostatori (CIC), FEDERAMBIENTE, ASSOFERMET, ASSOLOMBARDA, ASSOAMIANTO, ASSOPNEUS, FISE ASSOAMBIENTE, ECOPNEUS, ANCE;
- Enti e Società funzionalmente interessati e prevalenti (individuati per numero di abitanti serviti): Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), ECONORD, Aprica, CEM Ambiente, Consorzio Brianza Milanese (CBM), SILEA, Mantova Ambiente, COGEME gestioni, Servizi Comunali, Area Sud Milano, S.EC.AM, Società Cremasca Servizi, ASM Pavia, AEMME Linea Ambiente, Servizi Ambientali Bassa Bergamasca (SABB), AGESP, Consorzio comuni dei navigli, ASTEM Gestioni, Vallecamonica Servizi, GARDA UNO, ASPEM, CLIR, Casalasca Servizi, Val Cavallina servizi, Impianti e Servizi Ambientali (ASM Vigevano), A.E.M. gestioni, Consorzio Recupero Energetici (CORE) Broni Stradella, ASM Voghera, COINGER, Convenzione intercomunale Sesto C., CBBO, AMSC, SETCO Servizi Tecnologici Comuni, S.A.S.O.M., Società Ambiente del Sud Ovest Milanese, Comunità Montana della Valcuvia, Comunità Montana Triangolo Lariano, Service 24, S.I.ECO, ASPM SORESINA SERVIZI, Comunità Montane Alpi Lepontine;
- Gestori impianti di Termovalorizzazione: A2A Brescia, ACCAM Busto Arsizio, ACSM-AGAM Como, A.E.M. GESTIONI Cremona, AMSA Silla 2 Milano, BAS POWER Bergamo, B.E.A Desio, CORE Sesto San Giovanni, Fertilvita Corteolona, Lomellina Energia Parona, PRIMA Trezzo sull'Adda, REA Dalmine, SILEA Valmadrera;
- FEDERCONSUMATORI, Confconsumatori, Codacons-Onlus, Adiconsum, Amici della terra, Confcommercio, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Coldiretti;
- Università Enti di ricerca: Politecnico di Milano, Università degli Studi, Università Cattolica del Sacro cuore, centro per le ricerche economiche e le politiche sull'energia e l'ambiente della Bocconi (IEFE) Scuola agraria del Parco di Monza, ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente);
- Associazioni per la difesa dell'ambiente e del consumatore: Legambiente Lombardia, WWF Lombardia, Italia nostra, Greenpeace, LIPU;
- Ordini professionali: Ordine degli ingegneri e degli architetti, Ordine dei consulenti in proprietà industriali, Collegio dei periti industriali, Ordine dei dottori agronomi e forestali, Ordine dei Geologi, Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia, Ordine degli avvocati della Lombardia;